





Quaderni DELLA RICERCA SOCIALE 2

I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI ANNO 2009

I trasferimenti monetari per invalidità, pensioni sociali, integrazioni al minimo, pensioni di guerra e pensioni ai superstiti

INDICE

INTRODUZIONE	1
1. CENNI NORMATIVI	4
1.1 Trattamenti per invalidità civile, cecità e sordomutismo 1.3 I trattamenti indennitari e le rendite per infortunio 1.4 Pensioni e assegni sociali 1.5 Le integrazioni al minimo 1.6 Provvidenze per cause di guerra 1.7 Le pensioni ai superstiti	
2. DIFFUSIONE E DIMENSIONI DEI TRATTAMENTI	29
3. LE INVALIDITÀ CIVILI	40
3.1 I TRATTAMENTI	43 LLA GESTIONE INPS "INVALIDI 51
BOX 1: I DATI SULL'INVALIDITÀ CIVILE TRATTI DALLE DIVERSE FONTI BOX 2: PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE	
4. LE INVALIDITÀ IVS	62
4.1 I TRATTAMENTI	
5. LE RENDITE PER INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE	PROFESSIONALI67
5.1 I trattamenti	
6. ASSEGNI E PENSIONI SOCIALI	73
6.1 I trattamenti	
7. LE PENSIONI INTEGRATE AL MINIMO	79
7.1 I trattamenti	
8. LE PENSIONI DI GUERRA	86
8.1 I trattamenti	
9. LE PENSIONI AI SUPERSTITI	92
9.1 I TRATTAMENTI	

Introduzione

In questa monografia sono riportati i dati statistici sui trattamenti pensionistici che abbiano in senso lato una finalità sociale e redistributiva, a prescindere da caratteristiche quali ad esempio la presenza o meno di un precedente versamento contributivo da parte del soggetto beneficiario e la verifica dei mezzi economici del richiedente quale requisito stringente di accesso alla prestazione. Ciò che interessa ai fini della presente trattazione è piuttosto la finalità della prestazione che nel caso specifico consiste nel fornire un sostegno economico a persone che si trovano in stato di bisogno per insufficiente autonomia fisica o psichica, per incapacità di procurarsi una fonte di sostentamento o, più in generale, per problemi di integrazione sociale.

Nello specifico i trattamenti considerati sono i seguenti:

- i trattamenti legati ad una condizione di disabilità e/o non autosufficienza. In particolare, le pensioni di invalidità civile (incluse quelle a favore di non vedenti e non udenti), le indennità di accompagnamento, le pensioni di inabilità e gli assegni ordinari di invalidità e le rendite per infortuni sul lavoro, le pensioni di guerra. Il presupposto di tali trattamenti è sempre di natura socio-sanitaria, ma in alcuni casi sono subordinate alla verifica dei mezzi del richiedente (pensioni di invalidità civile), in altri no (le indennità di accompagnamento), in altri ancora necessitano di una pregressa contribuzione (e quindi precedente attività lavorativa; è il caso delle pensioni di inabilità e delle rendite per infortuni); quanto alle pensioni di guerra, sono erogate in presenza di menomazioni connesse con eventi bellici, senza vincoli reddituali (che rilevano però nel definire gli importi);
- i trattamenti legati alla condizione economica dell'anziano. Iin particolare, le pensioni e gli assegni sociali e le integrazioni al minimo. Il presupposto di tali prestazioni è sempre legato al bisogno economico, oltre che alla condizione anagrafica, e sono quindi sottoposte alla prova dei mezzi. Nel caso delle pensioni e assegni sociali è la mera condizione economica a rilevare, in quello dell'integrazione al minimo rilevano i precedenti (limitati) versamenti contributivi;
- le pensioni ai superstiti. Il presupposto in questo caso è il legame di parentela con soggetti deceduti già beneficiari di altri trattamenti, ovvero lavoratori che al momento del decesso avevano già maturato diritti pensionistici. Tali trattamenti, pur non avendo una finalità strettamente assistenziale, sono qui inclusi perché, oltre a rispondere almeno

in parte ad un principio di solidarietà intra-familiare, dipendono nell'ammontare (anche se non nel diritto alle stesse) dalle condizioni economiche dei superstiti.

Con riferimento al più generale e complesso mondo dei trattamenti pensionistici, dalla trattazione restano quindi esclusi i trattamenti di anzianità e di vecchiaia non integrati al minimo, la cui finalità è quella di garantire il mantenimento del salario al termine dell'attività lavorativa, in una logica di tipo assicurativo-contributivo. E' per via di tale esclusione che nel titolo della monografia si fa riferimento ai trattamenti assistenziali (anche se, va detto, le prestazioni assistenziali rappresentano un insieme più ampio di quello qui considerato, essendo l'oggetto di analisi del rapporto limitato alle sole prestazioni pensionistiche).

La monografia riprende e aggiorna, con gli ultimi dati disponibili e le innovazioni normative, una precedente pubblicazione curata nell'ambito di un Gruppo di lavoro interistituzionale che nel 2004 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituì per la per la realizzazione di un Rapporto di monitoraggio sulle politiche sociali¹.

La fonte dei dati analizzati è il Casellario centrale dei pensionati dell'Inps che raccoglie i dati sulle prestazioni pensionistiche erogate da tutti gli enti previdenziali italiani, sia pubblici sia privati. L'utilizzo di tale fonte amministrativa ha consentito di presentare un quadro esaustivo dei trattamenti in esame con un'attenzione rivolta anche ai beneficiari degli stessi.

Il volume, con dati aggiornati al 2007, è strutturato in 9 capitoli. Il capitolo 1 descrive in dettaglio, anche dal punto di vista normativo, i vari trasferimenti monetari considerati, mentre il capitolo 2 illustra i dati di sintesi relativamente a numero ed entità dei trattamenti. Nei successivi capitoli, le tipologie considerate vengono analizzate singolarmente, con un'ottica volta ad evidenziare numero e caratteristiche sia delle prestazioni che dei beneficiari. Nei capitoli 3-5 si esaminano le prestazioni legate all'invalidità, considerando i trattamenti di invalidità civile (capitolo 3), le pensioni di inabilità e gli assegni ordinari di invalidità (capitolo 4) e le rendite per infortunio dirette (capitolo 5). Attesa la dinamicità evidenziata negli ultimi anni dai trattamenti di invalidità civile, nel capitolo 3 si sono adoperate anche informazioni provenienti da altre fonti. Al fine di comprendere meglio le diverse informazioni tenute in conto, si è predisposto un apposito Box sulle differenze in proposito esistenti. Sempre in tema di invalidità un altro Box presenta un quadro relativo alle procedure di accertamento dell'invalidità civile. Nel capitolo 6 si esaminano quindi le pensioni ed assegni sociali, nel capitolo 7 le

2

٠

¹ Rapporto di monitoraggio sulle politiche sociali, Parte Seconda – Sezione I – I trasferimenti monetari per invalidità, pensioni sociali, integrazioni al minimo, pensioni di guerra e ai superstiti (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/MonitoraggioValutazione/Studi/)

integrazioni al minimo, nel **capitolo 8** le pensioni di guerra e, infine, nel **capitolo 9** le pensioni ai supersiti.

Il rapporto è stato curato, per la Direzione Generale del Fondo nazionale per le politiche sociali, dal dott. Oreste Nazzaro, dirigente della Divisione III – Monitoraggio della spesa sociale e, per l'INPS dalla dott.ssa Antonietta Mundo e dalla dott.ssa Natalia Orrù del Coordinamento generale statistico attuariale.

1. Cenni normativi

Questo capitolo ha l'obiettivo di offrire un quadro sintetico della normativa di riferimento per i trasferimenti monetari in esame nella presente monografia: le previsioni normative saranno sintetizzate per quanto concerne condizioni di accesso e permanenza nel trattamento ed importi delle prestazioni. L'ordine di trattazione sarà analogo a quello adottato nei successivi capitoli (nei quali verrà esaminata la rilevanza quantitativa dei vari trattamenti). Ci si occuperà quindi prima dei trattamenti di invalidità, distinguendo tra invalidità civile (1.1), prestazioni IVS (1.2) e rendite indennitarie (1.3), poi di pensioni e assegni sociali (1.4), continuando nelle sezioni 1.5-1.7, rispettivamente, con integrazioni al minimo, pensioni di guerra e pensioni ai superstiti. Il testo fornirà sinteticamente alcuni elementi di base, mentre elementi più specifici saranno inseriti nei prospetti a corredo delle varie sezioni.

1.1 Trattamenti per invalidità civile, cecità e sordomutismo

I cd. invalidi civili beneficiano di trattamenti che non sono vincolati alla presenza di un passato contributivo e lavorativo, laddove, nel caso dei cd. invalidi del lavoro, il trattamento risarcisce invece un intervenuto vulnus alla capacità lavorativa di chi abbia un passato contributivo e lavorativo. In quest'ultimo caso si distingue ulteriormente, perché i trattamenti possono avere una natura di protezione avverso quell'eventualità – pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità - o una natura indennitaria – le rendite per infortuni sul lavoro -, laddove il lavoro stesso (un infortunio intervenuto sul lavoro) ne sia la causa scatenante.

Dal punto di vista dell'evoluzione normativa, per l'invalidità civile una prima sistematizzazione è nella L. 118/1971. Con questo provvedimento vengono superate precedenti norme frammentarie e viene unificata in un unico testo la disciplina dell'assistenza agli invalidi civili, comprendendo in questa categoria tutti i disabili con esclusione degli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi. A favore di tutti gli invalidi civili vengono previsti, in base a determinate percentuali di invalidità, le prime prestazioni economiche continuative: *la pensione di inabilità e l'assegno mensile*. Queste norme, insieme a quelle emanate in precedenza a favore dei ciechi e dei sordomuti (L. 66/1962 e L. 381/1970) costituiscono ancora oggi, sebbene modificate e integrate da numerose normative successive, i riferimenti principali per quanto riguarda le pensioni ai cittadini disabili.

Una sensibile innovazione è data dall'istituzione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili (L. 18/1980). Tale prestazione, di natura universalistica, non soggetta a limiti

reddituali e prevista al solo titolo della minorazione, è concessa alle persone disabili per le quali sia stata accertata una inabilità al 100% e l'impossibilità di deambulare o compiere gli atti quotidiani della vita².

La disciplina è stata successivamente oggetto di numerosi provvedimenti settoriali che hanno regolamentato specifici aspetti e questioni (criteri di valutazione dell'invalidità, superamento definitivo della divisione tra invalidi fisici e psichici, requisiti per le diverse provvidenze). Tra i provvedimenti varati si segnala, in particolare, la L. 289/1990 che istituisce l'*indennità di frequenza*": una prestazione economica, concessa ai minori invalidi civili, cui siano state riconosciute dalle commissione ASL difficoltà persistenti nello svolgimento di compiti e funzioni della propria età, che frequentano strutture educative, formative o riabilitative.

Nonostante l'approccio alle problematiche della disabilità sia stato interessato da mutamenti profondi nella filosofia di fondo con L. 104/1992 ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate") e poi con la L. 328/2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), è alle norme prima citate che risalgono il sistema di riconoscimento dell'invalidità e la fissazione delle provvidenze economiche. La legge del 1992 sollecita un approccio olistico nei confronti della disabilità, immaginando un quadro di iniziative ed interventi miranti a ridurre le difficoltà che le persone in situazione di handicap possono incontrare nel loro percorso di partecipazione alla vita sociale e favorendo l'esercizio dei diritti di cittadinanza (diritto all'abitare, allo studio, alla salute, al lavoro, alla mobilità, al tempo libero,...). La legge definisce "persona in situazione di handicap" chi, a causa di una minorazione, si trova in difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tali da determinare processi di svantaggio sociale o di emarginazione; considera la "persona handicappata" in situazione di gravità quando tali difficoltà comportano la necessità di assistenza permanente, continuativa e globale; afferma che oggetto di accertamento non è più la sola "minorazione" (da risarcire economicamente), ma anche le "difficoltà", le "necessità dell'intervento assistenziale permanente" e la "capacità complessiva individuale residua" (rispettivamente da affrontare e valorizzare). Del pari senza effetti di mutamento è la

-

² L'indennità di accompagnamento comprende indennità di accompagnamento a favore di invalidi civili totali, indennità di frequenza per i minori di 18 anni, indennità di comunicazione per i non udenti; le indennità speciali per i ciechi parziali (ventesimisti); indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti; indennità di assistenza e di accompagnamento ai grandi invalidi di guerra. L'indennità di accompagnamento può accompagnarsi anche alle prestazioni di invalidità di tipo previdenziale, per quanto in tale ambito esistano istituti analoghi (quali l'assegno per l'assistenza personale e continuativa) non cumulabili, valendo il principio che è diritto del soggetto scegliere il trattamento più favorevole fra quelli cui ha diritto.

legge del 2000, che pure all'art. 24 aveva previsto una delega al Governo per il riordino delle norme in materia di emolumenti economici derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo. Tale delega, reiterata con L. 137/2002 e L. 186/2004, non è stata adoperata per cui l'intero quadro rimane piuttosto disorganico e complesso, nella definizione degli interventi e, ancor più, nelle procedure di accertamento e verifiche esistenti (cfr. Box 2).

Hanno diritto alle provvidenze per invalidità civile i soggetti in possesso di cittadinanza italiana o di un paese comunitario con residenza in Italia o di un paese extracomunitario titolari di carta di soggiorno, in possesso dei requisiti sanitari e giuridico-economici prescritti.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 112/1998, dal 1° gennaio 2001 sono state trasferite alle Regioni le funzioni di concessione di nuovi trattamenti economici in favore degli invalidi civili già esercitate dalle Prefetture e, a decorrere dal novembre 1998, ad un apposito fondo istituito presso l'INPS (la "Gestione invalidi civili") le funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (art. 130, c. 2 e 3). Tale trasferimento non ha comportato alcuna modificazione nella natura e tipologia delle prestazioni. Dal 1° gennaio 2010 la legge n. 102 del 3 agosto 2009 prevede che, oltre al pagamento delle prestazioni di invalidità civile, passino all'INPS anche l'accertamento e le verifiche sull'invalidità.

Invalidi civili (cfr. Prospetto 1.1)

"Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti." (L. 118/1971, art. 2).

La soglia minima per il riconoscimento di invalidità corrisponde al 33,33%. In tal caso si ha diritto a prestazioni protesiche e ortopediche. Con il 46% di invalidità insorge il diritto all'iscrizione nelle liste speciali per l'assunzione obbligatoria al lavoro. Per avere diritto alle prestazioni economiche il grado di invalidità riconosciuto deve essere almeno del 74% (invalido parziale). Il 100% di invalidità riconosciuta corrisponde allo stato di invalido totale con diritto alla pensione di invalidità civile.

In caso di contestuale riconoscimento di "non autosufficienza" e di "non deambulante" è riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento. Le persone minorenni riconosciute

invalide hanno diritto all'indennità di accompagnamento alle medesime condizioni su menzionate (non autosufficienza, non deambulazione, necessità di assistenza continua). Hanno diritto all'indennità di frequenza i soggetti minorenni invalidi con difficoltà persistenti allo svolgimento di compiti e funzioni della propria età. L'indennità di frequenza è altresì riconosciuta al minore ipoacusico con perdita uditiva superiore a 60 decibel nelle frequenze di 500, 1000 e 2000 hertz, necessitante di periodico trattamento riabilitativo.

Al compimento dei 65 anni la pensione di invalidità civile si trasforma in assegno sociale.

Ciechi (cfr. Prospetto 1.2)

"Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non reversibile qualora versi in stato di bisogno" (L. 66/1962, art. 7).

Le persone riconosciute cieche civili ai sensi della normativa vigente sono distinti in "ciechi assoluti" che hanno riportato la totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; "ciechi parziali" quando presentano un residuo di vista non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione ("ciechi ventesimisti"). Anche a coloro che presentano un residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi ("ciechi decimisti") con un reddito inferiore ai limiti previsti, era in passato riconosciuto un diritto a prestazione economica, che è però venuta meno, il relativo assegno vitalizio essendo stato soppresso (continuano a percepirlo solo coloro che già in passato fruivano della prestazione).

Ai ciechi assoluti, oltre che la pensione di cecità, è concessa un'indennità di accompagnamento specifica, non cumulabile con le indennità per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

A differenza delle altre pensioni di invalidità civile, la pensione di cecità al compimento dei 65 anni non si trasforma in assegno sociale.

Sordomuti (cfr. Prospetto 1.3)

Si considera sordomuto "il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro, di servizio." (L. 381/1970, art. 1).

Il diritto a prestazioni economiche insorge in presenza di ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore.

Alle persone sordomute, oltre che la pensione di invalidità non reversibile, è concessa un'indennità di comunicazione specifica, eventualmente cumulabile con le indennità di accompagnamento.

Al compimento dei 65 anni la pensione di invalidità per i sordomuti si trasforma in assegno sociale.

Prospetto 1.1 - Invalidi civili

Prospetto 1.1 - Invalidi civili					
PRESTAZIONI ECONOMICHE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI MEDICO-LEGALI	ALTRE CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Pensione di invalidità civile è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. • è incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.	Importo 2008: €246,73 Importo 2009: €255,13 x13 mensilità	Invalidi civili totali	• invalidità al 100%	 essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno età compresa tra il 18° e il 65° anno reddito annuo per 2008 non superiore a €14.466,57; per 2009 €14.886,28 	L. 118/1971, art. 12 L. 33/1980, art. 14 septies D.Lgs. 509/1988, art. 8
Assegno mensile di assistenza • è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri enti. • è incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.	Importo 2008: €246,73 Importo 2009: €255,13 x 13 mensilità	Invalidi civili parziali	• invalidità compresa tra 74% e 99%	 essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno età compresa tra il 18° al 65° anno incollocabili al lavoro privi di altre pensioni erogate dall'INPS o da altri enti previdenziali reddito annuo non superiore a: per il 2008 €4.238,26 per il 2009 €4.382,43 	L. 118/1971, art. 13 L. 33/1980, art. 14 D.Lgs. 509/1988, art. 9
Indennità di accompagnamento E'incompatibile con ricovero in istituto associato al pagamento della retta a carico dello Stato o di un ente pubblico e con l'erogazione di provvidenze simili, concesse per cause di guerra, di servizio o di lavoro	Importo 2008: €465,09 Importo 2009: €472,04 x 12 mensilità	Invalidi civili totali	invalidità al 100% non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita	 essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno non ci sono limiti di età e di reddito 	L. 18/1980, art. 1 L. 392/1984 L. 508/1988
Indennità di frequenza E' sospesa durante i periodi di ricovero di carattere continuativo e permanente; è incompatibile con l'indennità di accompagnamento erogata a minori invalidi civili o ciechi, con l'indennità speciale ai ciechi parziali e con l'indennità di comunicazione	Importo 2008: €246,73 Importo 2009: €255,13 x13 mensilità	Invalidi civili parziali	essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore"	 essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno a) minori di 18 anni frequenza scuole o centri formativi o riabilitativi reddito annuo non superiore a : per il 2008: €4.238,26 per il 2009: €4.382,43 	L. 289/1990, art. 1

Prospetto 1. 2 – Ciechi

PRESTAZIONI ECONOMICHE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI MEDICO-LEGALI	ALTRE CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Pensione di cecità E' compatibile con altri trattamenti di invalidità a qualsiasi titolo concessi per minorazioni diverse	Importo 2008: €266,83; €246,73 (se ricoverato) Importo 2009: €275,91; €255,13 (se ricoverato x13 mensilità	Ciechi civili assoluti	Essere riconosciuto cieco assoluto	 essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno non ricoverati reddito annuo per il 2008 non superiore a € 14.466,57 e per il 2009 €14.886,28 	L. 66/1962, art. 8 L. 382/1970 L. 33/1980 L. 660/1984 L. 508/1988
Pensione di cecità E' compatibile con altri trattamenti di invalidità a qualsiasi titolo concessi per minorazioni diverse	Importo 2008: €246,73 Importo 2009: €255,13 x13 mensilità	Ciechi civili parziali	essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione	reddito annuo per il 2008 non superiore a € 14.466,57 e per il 2009 €14.886,28	L. 382/1970 L. 33/1980 L. 660/1984 L. 508/1988
Indennità di accompagnamento E' compatibile con l'attività lavorativa e con il ricovero presso strutture pubbliche. In caso di pluriminorazioni è cumulabile con l'indennità di accompagnamento degli invalidi civili totali e l'indennità di comunicazione dei sordi.	Importo 2008: €733,41 Importo 2009: €755,71 x12 mensilità	Ciechi civili assoluti	Essere riconosciuto cieco assoluto	essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno nessun altra condizione	L. 405/1968 art. 4 L. 682/1979, art 1, 2 L. 18/1980, art. 1 L. 508/1988, art. 1 L. 429/1991, art. 1
Indennità speciale E' erogata anche in caso di ricovero; è cumulabile con la pensione di cecità; è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per causa di servizio, di lavoro o di guerra.	Importo 2008: €172,86 Importo 2009: €180,11	Ciechi civili parziali (ventesimisti)	essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione	essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno nessun altra condizione	L. 508/1988, art. 3

10

Prospetto 1.3 – Sordomuti

PRESTAZIONI ECONOMICHE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI MEDICO-LEGALI	ALTRE CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Pensione E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale. Non è reversibile	Importo 2008: €246,73 Importo 2009: €255,13 x13 mensilità	sordomuti	Essere riconosciuto sordomuto.	 essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno età compresa fra i 18 e i 65 anni di età non disporre di un reddito personale superiore per il 2008 a €14.466,57 annui e per il 2009 €14.886,28 	L. 33/1980, art. 14 septies; L. 381/70 art. 10; L. 854/73, art. 10 come modificato da L. 211/89).
Indennità di comunicazione E' incompatibile con l'indennità di frequenza ai minori E' compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma, con la titolarità di una patente di guida E' cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili Spetta anche in caso di ricovero in istituto	Importo 2008: €233,00 Importo 2009: €236,15 x 12 mensilità.	sordomuti	Essere riconosciuto sordomuto • (per i minori di 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore) per i soggetti di età non inferiore a 12 anni, l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel e l'insorgenza della minorazione deve essere precedente ai 12 anni.	 essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno; essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni di cui a lato); non ci sono limiti di 'età non ci sono limiti di reddito 	L. 508/1988, art. 4 D.M. 5.2.1992

11

1.2 Prestazioni di carattere previdenziale per invalidità ed inabilità

In ambito di prestazioni per invalidità cui hanno diritto individui inseriti nel mondo del lavoro e che abbiano quindi versato contribuzione (prima componente della triade IVS), vanno annoverate due prestazioni di base (cfr. Prospetto 1.4): l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità, cui si aggiunge un assegno per l'assistenza personale e continuativa (analogo all'indennità di accompagnamento nel comparto dell'invalidità civile). Sebbene ogni ordinamento previdenziale definisca i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del diritto a tali prestazioni, una certa uniformità è stata conseguita con la legge 335/95 che ha indicato i criteri per la progressiva armonizzazione del settore pubblico (cfr. Prospetto 1.5) e privato.

Assegno ordinario di invalidità

La prestazione è riconosciuta in presenza di una "riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo" (L. 222/1984, art. 1). Il giudizio di invalidità, in questo caso, si fonda esclusivamente sulla valutazione medico-legale delle condizioni fisiche e psichiche del soggetto e delle attitudini individuali. Si fa riferimento ad una invalidità specifica, riferita cioè ad una data capacità professionale del lavoratore.

Cause invalidanti sono l'infermità permanente fisica o mentale, non derivante da causa di servizio, tale da provocare una riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore. Le infermità devono sussistere al momento dell'accertamento del diritto alla prestazione e devono rispettare il criterio della permanenza intesa come obiettiva incertezza riguardo la durata e la possibilità di guarigione o miglioramento. Atteso che il concetto di permanenza non s'identifica con quello di irreversibilità, l'assegno ordinario di invalidità è suscettibile di revoca qualora risultino mutate le condizioni che hanno dato diritto al pensionamento.

I requisiti per l'accesso alla prestazione sono: un'anzianità contributiva di 5 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e il versamento di almeno 260 contributi settimanali (pari a 5 anni contributivi), dei quali almeno 156 (pari a 3 anni) versati nei 5 anni precedenti la domanda di pensione. L'assegno ha validità triennale fino a diventare definitivo al terzo rinnovo. Si trasforma in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni (60 anni per le donne), subordinatamente al raggiungimento (fra periodo di lavoro e periodo di invalidità) del requisito contributivo previsto³. In seguito ad interventi giurisprudenziali esso può anche trasformarsi in pensione di anzianità sussistendo i prescritti requisiti di età e contribuzione⁴.

_

³ I periodi nei quali non è stata prestata attività lavorativa ma si è goduto dell'assegno contano ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, non contano invece ai fini della determinazione della misura della prestazione.

⁴ Dal 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2010, per i lavoratori dipendenti l'accesso alla pensione di anzianità è subordinato al requisito contributivo di almeno 35 anni unitamente al requisito dell'età di 59 anni unitamente ad un requisito totale di età e anzianità contributiva pari a 95, oppure, a prescindere dall'età, ad un'anzianità contributiva pari a 40 anni; per i lavoratori autonomi sono richiesti 35 anni di

Come per tutti i trattamenti IVS, nel caso in cui l'assegno risulti di importo molto modesto e l'interessato percepisca bassi redditi, l'importo della pensione può essere integrato al trattamento minimo (457,76 euro nel 2009). I limiti di reddito annui entro i quali è possibile ottenere le integrazioni sono i seguenti:

Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2007	€10.123,36	€15.185,04
2008	€10.295,48	€15.443,22
2009	€10.625,16	€15.937,74

Pensione di inabilità

Ai sensi della L. 222/1984, art. 2, si ha inabilità in caso di "impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o di difetto fisico o mentale". Le cause invalidanti per tale evento sono analoghe a quelle previste per l'assegno ordinario di invalidità, come analoghi sono i requisiti di assicurazione e contribuzione per l'accesso alla prestazione. Si differenzia tuttavia per il carattere definitivo, essendo tale prestazione concessa in presenza di infermità più gravi, che comportano l'impossibilità assoluta per il lavoratore di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Non è cumulabile con alcuna forma di retribuzione e nel caso si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dalla legge è revocata e sostituita, ove ricorrano le condizioni, con l'assegno di invalidità. La pensione di inabilità si trasforma in pensione di vecchiaia a richiesta degli interessati in possesso dei requisiti contributivi, che hanno raggiunto l'età pensionabile prevista per gli invalidi all'80% (60 anni per gli uomini, 55 per le donne).

Ai sensi del D.M. 187/97, di attuazione del art. 2 L. 335/95 citato, è riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità anche ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (come indicati all.art. 1 del d. lgs. 29/93), iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché alle altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio a partire dal 1º gennaio 1996, cui sia stata riconosciuta una infermità fisica o mentale, tale da determinare la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, non derivante da causa di servizio.

Il decreto ministeriale indica i requisiti, le procedure per gli accertamenti sanitari, le modalità di erogazione e di determinazione dei relativi importi.

Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità

Ai sensi della L. 222/1984 art. 5, ha diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa il beneficiario di una pensione di inabilità che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero abbia bisogno di assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane.

anzianità contributiva e 60 di età unitamente ad un requisito totale di età e anzianità contributiva pari a 96, o 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età.

L'assegno di assistenza, non reversibile, è concesso su domanda dell'interessato contestualmente alla istanza per la pensione di inabilità.

Decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti. L'importo è ridotto per coloro che ricevono analoga prestazione da un altro ente previdenziale. In questo caso l'Inps corrisponde la differenza tra le due prestazioni.

Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità per cause di servizio

La L. 222/84, all'articolo 6, riconosce inoltre al lavoratore dipendente iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, il diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui sopra, pur in assenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti, qualora l'invalidità o inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio e dall'evento non derivi il diritto ad una rendita assicurativa. Per il riconoscimento del diritto, è sufficiente che a favore dell'assicurato sia versato o dovuto almeno un contributo.

Hanno diritto a tali prestazioni privilegiate i superstiti.

Pensione per inabilità relativa ⁵

E' una prestazione erogata nell'ambito del comparto pubblico, nel caso in cui intervenga dispensa dal servizio per inidoneità permanente alle mansioni. Ne beneficiano quindi i dipendenti cui sia stata riconosciuta una infermità permanente fisica o mentale al servizio o alle mansioni effettivamente svolte, non derivante da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento sono necessari 15 anni di contribuzione per i dipendenti statali e 20 per i dipendenti di enti locali, a prescindere dall'età anagrafica.

Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro

Analogamente alla precedente, è erogata nell'ambito del comparto pubblico, ai soggetti cui sia stata riconosciuta una inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio. In tale caso non è necessaria una menomazione altamente invalidante come nel caso della pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (cfr. sopra), ma tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa con riferimento all'amministrazione presso la quale il soggetto presta servizio. E' richiesta un'anzianità contributiva di 15 anni.

5

⁵ I trattamenti relativi al comparto pubblico sono riferiti in particolare a: dipendenti civili e militari; dipendenti di aziende privatizzate; dipendenti enti locali insegnanti e scuole elementari; personale sanitario; ufficiali giudiziari e coadiutori

Prospetto 1.4 – Trattamenti di invalidità di tipo IVS (comparto privato)

110spetto 1.4 – 11attamenti ui invanuita	ur upo 1 v 5 (com	parto privato)			
PRESTAZIONI ECONOMICHE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI MEDICO-LEGALI	ALTRE CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Assegno di invalidità • ha una durata iniziale predeterminata con successiva trasformazione prima a tempo indeterminato e poi in pensione di anzianità o in pensione vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente e possegga i requisiti contributivi previsti	L'importo viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta	Lavoratori dipendenti e autonomi, affetti da un'infermità fisica o mentale	Riconoscimento dell'Inps di infermità tali da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore	 l'assicurazione presso l'INPS da almeno 5 anni anzianità assicurativa e contributiva pari almeno a 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda 	L. 160/1975 L. 222/1984
Pensione di inabilità Non è cumulabile con alcuna forma di retribuzione non è definitiva, può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia in caso di incompatibilità previste dalla legge è revocata in caso di determinate condizioni è sostituita con assegno di invalidità	L'importo viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta	Lavoratori dipendenti e autonomi, affetti da un'infermità fisica o mentale	Riconoscimento dell'Inps di infermità tali da comportare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa	anzianità assicurativa e contributiva pari almeno a 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda	L. 160/1975 L. 222/1984 D.M. 187/97
Assegno per assistenza personale continuativa Incompatibile con analoga prestazione corrisposta da INAIL a titolo di assistenza personale e continua ridotto per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale non reversibile Non erogato in caso di ricovero	Importo dal 1.7.2009: €472,45 mensili	Percettori di pensione di inabilità	Non in grado di deambulare senza accompagnatore Non in grado di svolgere normali attività quotidiane		L. 222/1984; art. 5.
Assegno e pensione privilegiati		iscritti all'assicurazione obbligatoria IVS	invalidità o inabilità in rapporto causale diretto con finalità di servizio	• quando dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, o a trattamenti continuativi di natura previdenziale o assistenziale	L. 222/1984, art. 6,

Prospetto 1.5 – Trattamenti di invalidità di tipo IVS (comparto pubblico)

Trospetto i.e. Truttumenti uri	invandita di upo IVS (comparto pub	1			
PRESTAZIONI ECONOMICHE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI MEDICO-LEGALI	ALTRE CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Pensione per inabilità assoluta e permanente ad attività lavorativa • Incompatibile con attività lavorativa • Incompatibile con ogni trattamento integrativo o sostitutivo della retribuzione • Reversibile ai superstiti • Non cumulabile con rendita vitalizia INAIL	Calcolato su: - base sistema retributivo per chi ha maturato 18 anni anzianità al 31.12.95; - sistema misto per meno 18 anni al 31.12.95; - sistema contributivo per chi assunto dopo 31.12.95	Dipendenti amministrazioni pubbliche	Riconoscimento di infermità fisica o mentale tale da comportare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa	Anzianità assicurativa e contributiva pari almeno a 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda (ridotti di 1/3 per non vedenti)	L. 335/95, art. 2 D.M. 187/97
Pensione per inabilità relativa • Non derivante da causa di servizio	Calcolato su base anzianità contributiva maturata senza maggiorazione	Dipendenti pubblici	Riconoscimento infermità permanente, fisica o mentale, a servizio e mansioni svolte.	Anzianità contributiva di 20 anni (dip. Enti locali); 15 anni (statali) prescinde da età anagrafica	L.1035/39 L. 379/55 D.P.R. 1417/67 L. 167/81 D.P.R. 1092/73
Pensione per inabilità assoluta permanente a proficuo lavoro • Parzialmente cumulabile con redditi di lavoro autonomo	Calcolato su base anzianità contributiva maturata senza maggiorazione	Dipendenti pubblici	Inabilità permanente e assoluta fisica o mentale a svolgere qualsiasi proficuo lavoro	15 anni di contribuzione anche non continuativi; prescinde da età anagrafica	L.1035/39 L. 379/55 D.P.R. 1417/67 L. 167/81 D.P.R. 1092/73

1.3 I trattamenti indennitari e le rendite per infortunio

La tutela prevista in materia di assicurazione contro gli infortuni (cfr. Prospetto 1.6) e le malattie professionali si caratterizza per la sua funzione indennitaria, garantendo al lavoratore leso nella sua integrità psico-fisica un indennizzo commisurato all'entità della lesione. La disciplina fa riferimento al Testo Unico approvato con D.P.R. 1124/1965 e successivamente modificato dalla L. 251/1982 ed al d. lgs. 38/2000 che ha ridefinito alcuni aspetti dell'assetto normativo, estendendo l'obbligo assicurativo a nuove categorie di lavoratori, determinando un nuovo criterio di classificazione tariffaria e ampliando la tutela al danno biologica e all'infortunio in itinere. L'INAIL (istituito con R.D. 264/1933) è il principale ente erogatore di tali prestazioni. Sono soggetti ad obbligo assicurativo tutti i datori di lavoro che occupano dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose; nonché gli artigiani e i lavoratori autonomi dell'agricoltura.

L'evento che dà diritto alle prestazioni è costituito dall'infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'invalidità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni.

Diversamente dall'infortunio sul lavoro, la malattia professionale, deve essere conseguenza di una lenta, graduale progressiva azione lesiva dell'organismo del lavoratore e deve risultare contratta, per nesso causale diretto all'esercizio delle lavorazioni tassativamente indicate dal T.U.

Se il grado di inabilità accertato è compreso fra il 16% ed il 100% della capacità lavorativa, gli invalidi del lavoro hanno diritto alla rendita mensile per inabilità permanente, erogata dall'INAIL, oltre che ad altre prestazioni. L'inabilità viene certificata da commissioni medico legali dell'INAIL.

Tra le prestazione corrisposte dall'INAIL, oltre a quelle di natura medico sanitaria, ivi compresi interventi chirurgici, accertamenti clinici e la fornitura degli apparecchi pretesici, si segnalano:

- b) indennità giornaliera per inabilità temporanea;
- c) rendite: per inabilità permanente (diretta); provvisoria; di passaggio;
- d) assegno per l'assistenza personale continuativa;
- e) rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte.

A tutto ciò va aggiunto che i dipendenti pubblici, invalidi per servizio, una volta riconosciuta la causa di servizio, hanno diritto all'equo indennizzo, alla pensione privilegiata e ad altre prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche di appartenenza.

In particolare tali ultime prestazioni sono erogate a seguito di invalidità determinatasi nello svolgimento di lavoro civile o militare alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici, e per

conseguenza di fatti di servizio. Ai fini del riconoscimento del beneficio è irrilevante la durata effettiva del servizio prestato e dalla entità della contribuzione.

La causa di servizio è riconosciuta a seguito di verifica, del nesso causale tra il servizio reso e l'infermità riscontrata. La domanda ai fini del riconoscimento e dell'ottenimento dell'equo indennizzo, va presentata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dall'insorgere dell'infermità. L'equo indennizzo, di natura quindi non previdenziale ma compensatorio, è commisurato alla qualifica funzionale ed al livello retributivo.

Ai fini dell'ottenimento della pensione privilegiata, l'istanza a pena di decadenza, va presentata entro 5 anni dalla data di cessazione dal servizio (10 anni in caso di parknsonismo), salvo che il richiedente non abbia già attenuto il riconoscimento della causa di servizio. Pur non essendo le due prestazioni incompatibili, in caso del riconoscimento di entrambe si ha una riduzione del 50% della prima.

Prospetto 1.6 Trattamenti indennitari e per infortunio

PRESTAZIONI ECONOMICHE	IMPORTO	BENEFICI ARI	CONDIZIONI MEDICO-LEGALI	ALTRE CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Assegno privilegiato		Lavoratori dipendenti	Invalidità o inabilità	Quando l'invalidità risulta in rapporto causale diretto con finalità di servizio e dalla stessa invalidità non derivi diritto a rendita a carico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali o a trattamento assistenziale o previdenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici, il lavoratore, anche in mancanza dei requisiti assicurativi e contributivi	L. 222/1984, art. 6, c. 1
Pensione diretta privilegiata Il trattamento ha carattere vitalizio e cessa con la morte del titolare		Lavoratori dipendenti	Invalidità o inabilità	Quando l'invalidità risulta in rapporto causale diretto con finalità di servizio e dalla stessa invalidità non derivi diritto a rendita a carico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali o a trattamento assistenziale o previdenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici, il lavoratore, anche in mancanza dei requisiti assicurativi e contributivi	L. 222/1984, art. 6, c. 1
Rendita mensile per inabilità permanente. E concessa dall'INAIL non può essere cumulata con la pensione di invalidità qualora questa derivi dallo stesso evento che ha dato luogo all'erogazione della rendita	L'importo è proporzionale al grado di inabilità e rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento.	Lavoratori dipendenti	Inabilità compresa fra l'11 e il 100%, certificata dall'INAIL	situazioni di inabilità causate da infortuni oda malattie professionali	D.P.R. 1124/65 D.Lgs. 38/2000

1.4 Pensioni e assegni sociali

L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani, comunitari e extracomunitari titolari di carta di soggiorno che hanno raggiunto i 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia e hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge. Dal 1° gennaio 1996 l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, che continua comunque ad essere erogata a coloro che, avendone i requisiti, ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995. La pensione o l'assegno sociale non sono soggetti a tassazione Irpef e non sono reversibili (cfr. Prospetto 1.7 e Tavola 1.1).

In assegno sociale sono convertiti, al compimento del 65° anno di età del titolare, la pensione di invalidità e l'assegno mensile di assistenza erogati agli invalidi civili, nonché la pensione non reversibile erogata alle persone sordomute.

Per l'anno 2009 l'importo mensile dell'assegno è di €408,66 mensili per tredici mensilità (importo annuo pari a €5.312,58). I limiti di reddito sono fissati in €5.312,58 se il richiedente non è coniugato e di €10.625,16 annui se coniugato.

A tale importo si aggiunge una maggiorazione sociale, pari a €12,92 mensili, anche questa subordinata a requisiti di reddito.

Dal 2002, al compimento dei 70 anni, i titolari di assegno o pensione sociale, (così come quelli che continuano a godere di pensioni di invalidità civile e i titolari di pensioni contributive) hanno diritto ad un incremento della maggiorazione sociale per garantire un importo di pensione pari a €516,46 al mese per tredici mensilità, elevata per l'anno 2009 a €594,20. Il requisito di età può essere ridotto fino a 65 anni, nella misura di un anno di età ogni cinque anni di contribuzione, con recupero a tali fini dei periodi superiori a 2,5 anni. Della maggiorazione beneficiano anche invalidi civili totali, sordomuti e ciechi titolari di pensioni di inabilità con almeno 60 anni di età.

La maggiorazione è subordinata a limiti di reddito personale pari per l'anno 2009 a €7.724,60 annui (se non coniugato) e €13.037,18 annui se è coniugato (i redditi personali si cumulano con quelli del coniuge).

Prospetto 1.7 - Pensione e assegno sociale

Prospetto 1.7 - Pensione e	assegno sociale			
TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Pensione sociale (Sostituito dal 1996 dall'assegno sociale per quanto riguarda i nuovi trattamenti liquidati)	L'importo può variare in base al reddito e allo stato civile del richiedente, ovvero se è coniugato o meno. L'importo percepito aumenta di anno in anno tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni Inps.	Ultrasessantacinquenni	Cittadini italiani residenti in Italia, privi di reddito o con reddito inferiore a quello della stessa pensione sociale che ne hanno maturato i requisiti con domanda presentata entro il 1995. Sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno.	L. 153/1969, art. 26
Assegno sociale	L'importo percepito può variare in base al reddito e allo stato civile del richiedente, ovvero se è coniugato o meno. L'importo percepito aumenta di anno in anno tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni Inps.	Ultrasessantacinquenni	Cittadini italiani residenti in Italia, privi di reddito o con reddito inferiore a quello della stesso assegno sociale che ne hanno maturato i requisiti con domanda presentata dopo il 1995. Sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno.	L. 335/1995 art. 3, c. 6

Tavola 1.1 - Valore in euro di pensioni, assegni sociali e integrazione al minimo. Anni 2008-2009

Tipologia di trattamento		Base	Maggiorazioni		Totala	Totale	Ulteriore integ
		Mensile	Annue	Mensili	Totale	mensile	annua*
fino a 69 anni	5.147,74	395,98	167,96	12,92	5.315,70	408,90	
dai 70 anni**	5.147,74	395,98	2.392,26	184,02	7.540,00	580,00	
le (dai 70 anni)	4.242,42	326,34	3.297,58	253,66	7.540,00	580,00	
60-64 anni	5.766,28	443,56	335,79	25,83	6.102,07	469,39	154,94
65-69 anni	5.766,28	443,56	1.074,32	82,64	6.840,60	526,20	154,94
dai 70 anni**	5.766,28	443,56	1.773,72	136,44	7.540,00	580,00	154,94
fino a 69 anni	5.312,58	408,66	167,96	12,92	5.480,54	421,58	
dai 70 anni**	5.312,58	408,66	2.412,67	185,54	7.724.60	594,20	
le (dai 70 anni)	4.378,27	336,79	3.346,33	257,41	7.724.60	594,20	
60-64 anni	5.950,88	457,76	335,79	25,83	6286,67	483,59	154,94
65-69 anni	5.950,88	457,76	1.074,32	82,64	7025,20	540,40	154,94
dai 70 anni**	5.950,88	457,76	1.773,72	136,44	7724,60	594,20	154,94
	fino a 69 anni dai 70 anni** e (dai 70 anni) 60-64 anni 65-69 anni dai 70 anni** fino a 69 anni dai 70 anni** e (dai 70 anni) 60-64 anni 65-69 anni	fino a 69 anni 5.147,74 dai 70 anni** 5.147,74 e (dai 70 anni) 4.242,42 60-64 anni 5.766,28 dai 70 anni** 5.766,28 fino a 69 anni 5.312,58 e (dai 70 anni) 4.378,27 60-64 anni 5.950,88 65-69 anni 5.950,88	fino a 69 anni dai 70 anni** 60-64 anni 5.766,28 443,56 5.766,28 443,56 5.766,28 443,56 5.766,28 443,56 5.766,28 443,56 5.766,28 443,56 6.40 anni** fino a 69 anni dai 70 anni** 60-64 anni 5.312,58 408,66 6.40 anni 4.378,27 336,79 60-64 anni 5.950,88 457,76 65-69 anni 5.950,88 457,76	fino a 69 anni dai 70 anni ** 5.766,28 443,56 1.074,32 dai 70 anni ** 5.766,28 443,56 1.773,72 fino a 69 anni dai 70 anni ** 5.312,58 408,66 2.412,67 e (dai 70 anni) 4.378,27 336,79 335,79 335,79 65-69 anni 5.950,88 457,76 335,79 335,79 65-69 anni 5.950,88 457,76 1.074,32	fino a 69 anni dai 70 anni** 5.766,28 443,56 1.074,32 82,64 dai 70 anni** 5.766,28 443,56 1.773,72 136,44 fino a 69 anni dai 70 anni** 5.312,58 408,66 2.412,67 185,54 e (dai 70 anni) 4.378,27 336,79 25,83 65-69 anni 5.950,88 457,76 335,79 25,83 65-69 anni 5.950,88 457,76 1.074,32 82,64 1.074,32 82,64 1.074,32 82,64 1.074,32 82,64 1.074,32 82,64 1.074,32 82,64 1.074,32 82,64 1.074,32 82,64 1.074,32 82,64 1.074,32 82,64 1.074,32 82,64 1.074,32 82,64 1.074,32 82,64 1.074,32 82,64 1.074,32 82,64	fino a 69 anni	fino a 69 anni de dai 70 anni** 5.766,28 443,56 1.074,32 82,64 6.840,60 526,20 dai 70 anni** 5.312,58 408,66 2.412,67 185,54 7.724.60 594,20 60-64 anni 5.950,88 457,76 65-69 anni 5.950,88 457,76 1.074,32 82,64 7025,20 540,40 60-64 anni 5.950,88 457,76 1.074,32 82,64 7025,20 540,40 7025,20 540,40 7025,20 540,40

^{*} L'ulteriore integrazione annua di 154,94 euro viene attribuita a condizione che non si superino determinati limiti di reddito. Per l'anno 2009, se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non può superare il limite di 8.926,32 euro che passa a 17.852,64 se il pensionato è coniugato.

1.5 Le integrazioni al minimo

I titolari di pensioni IVS (pensioni quindi con un presupposto, diretto o indiretto, di natura contributiva) hanno diritto ad un'integrazione fino al raggiungimento di un minimo, stabilito annualmente per legge, tali integrazioni essendo destinate a venir meno col passaggio al cd. Metodo contributivo (L. 335/95).

Ai fini dell'ottenimento del beneficio sono annualmente definiti i limiti di reddito personali e coniugali, pari a 26 volte l'importo mensile del trattamento minimo.

L'importo mensile, per il 2009 pari a €457,76 e, in presenza di ulteriori requisiti, può essere incrementato di una maggiorazione. Se il reddito è pari a €5.950,88, l'integrazione spetta nella misura intera; per un reddito compreso tra € 5.950,88 e € 11.901,76 (457,76x26) spetta un'integrazione ridotta. Il limite di reddito è innalzato a €17.852,64 se cumulato con quello del coniuge, mentre per l'integrazione ridotta il reddito è compreso tra €17.852,64 a €23.803,52.

^{**} L'integrazione a 516 euro mensili introdotta nel 2002 (poi aggiornata negli anni successivi), comunque sottoposta alla prova dei mezzi, è applicata dopo i 70 anni ma il requisito scende in determinati casi (vedi testo) e, in particolare, in ragione di un anno ogni 5 anni di contribuzione.

^{***} Dal 1996 non vengono più liquidate pensioni sociali, essendo l'istituto stato sostituito dall'assegno sociale. Dunque, tutti i percettori hanno più di 70 anni.

Per le persone coniugate, l'integrazione al minimo non può essere riconosciuta se il reddito personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato è inferiore. Analogamente, non può essere riconosciuta se il reddito personale è inferiore al limite indicato, ma il reddito cumulato lo supera.

Come per pensioni e assegni sociali, dal 2002 al compimento dei 70 anni, i titolari di pensione contributiva integrata al minimo hanno diritto ad un incremento della maggiorazione sociale per garantire un importo di pensione pari a €516,46 al mese per tredici mensilità, elevato per l'anno 2009 a €594,20. Ai fini dell'ottenimento della maggiorazione, i titolari dei suddetti trattamenti previdenziali o assistenziali devono essere in possesso dei requisiti menzionati nella precedenze sezione 1.4.

1.6 Provvidenze per cause di guerra

Le prestazioni economiche per causa di guerra (cfr. Prospetti 1.8 e 1.9) intervengono "nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto" come definite dal D.P.R. 915/1978, integrato da successivi provvedimenti, che ne disciplina la natura, i beneficiari, l'iter procedimentale, ecc.,⁶. Esse sono erogate al solo titolo della menomazione e del rapporto causale con la guerra.

La pensione di guerra è erogata secondo una classificazione di otto categorie di importo differente a seconda della gravità dell'infermità riportata. I beneficiari di tale prestazione, che hanno riportato menomazioni gravissime, hanno diritto anche ad un "assegno di superinvalidità" e ad una "indennità di assistenza e accompagnamento". Le somme corrisposte, come stabilito dalla L. 261/1991 non costituiscono reddito ai fini fiscali. Per coloro che soffrono di particolari e gravi infermità, in aggiunta all'indennità di accompagnamento spetta, a domanda, un'integrazione a tale prestazione, oltre ad una indennità aggiuntiva e ad ulteriori prestazioni.

Il D.P.R. citato classifica inoltre le menomazioni e patologie di minor entità, per le quali spetta una indennità *una tantum*, alla quale non sono associati assegni accessori, concessa per un periodo minimo di un anno fino ad un massimo di cinque.

_

⁶ D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834; L.6 ottobre 1986, n.656; L.8 agosto 1991, n.261; legge 29 gennaio 1994, n.94; Legge 23 dicembre 1998, n.448; D.P.R. 30 settembre 1999, n.377; Legge 18 luglio 2000, n.236; Legge 23 dicembre 2000, n.338.

Ai titolari di pensione di guerra, inoltre, che a causa dell'infermità riportata non possono svolgere alcuna attività lavorativa spetta anche un "assegno di incollocabilità" fino al compimento del 65° anno di età ed un "assegno compensativo" oltre i 65 anni.

Tale prestazione può essere, infine, concessa al coniuge superstite ed agli orfani ed è comunque reversibile se il titolare è deceduto per cause diverse dalla infermità che ne hanno determinato l'assegnazione.

Prospetto 1.8 – Pensione di guerra diretta, indiretta e di reversibilità

PRESTAZIONI ECONOMICHE	BENEFICIARI E CONDIZIONI	RIF. NORMATIVI
Pensione di guerra Sono previste otto categorie di pensione di 'importo economico è differente a seconda della gravità dell'infermità pensionata	Militari e civili che abbiano riportato, a causa del servizio di guerra e dei fatti di guerra o per eventi bellici ad essa collegati, ferite, lesioni e infermità da cui sia derivata una menomazione, non suscettibile di miglioramento, dell'integrità personale	Testo Unico D.P.R. 915/1978 Tab. A
Pensione di guerra indiretta	Coniuge superstite, agli orfani: minori di anni 21, studenti universitari fino al 26°anno di età, maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del titolari di pensione di guerra (dalla 2° alla 8°cat.): • di militare o civile deceduto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra; • morto per aggravamento o complicanze delle infermità che determinarono l'invalidità di guerra.	R.D. 12 luglio 1923 Testo Unico D.P.R. 915/1978
Pensione di reversibilità	Coniuge superstite, agli orfani: minori di anni 21, studenti universitari fino al 26° anno di età, maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del titolari di pensione di guerra (dalla 2° alla 8° cat.) deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'attribuzione della pensione di guerra	Testo Unico D.P.R. 915/1978 Tab. N
Assegno di superinvalidità	Pensionati di 1° categoria con menomazioni gravissime	Testo Unico D.P.R. 915/1978 Tab. F e F1
Indennità di assistenza e accompagnamento	Titolari di assegno di superinvalidità	R.D. 12 luglio 1923 Testo Unico D.P.R. 915/1978 Tab. E
Assegno di incollocabilità	Titolari di pensioni di guerra non in grado di svolgere attività lavorativa a causa dell'infermità riportata	Testo Unico D.P.R. 915/1978 Art. 20

Prospetto 1.9 – Altre prestazioni per cause di guerra

PRESTAZIONI ECONOMICHE	BENEFICIARI E CONDIZIONI	RIF. NORMATIVI
Assegno di benemerenza	Cittadini perseguitati in seguito all'attività politica svolta contro il fascismo prima dell'8 settembre 1943 e a quelli che abbiano subito persecuzioni per motivi di ordine razziale	L. 932/1980 art. 3
Assegno vitalizio agli internati in campi di sterminio	Cittadini italiani ex deportati nei campi di sterminio	L. 791/1980 n. 791, art. 1
	Familiari dei deportati nei campi di sterminio	
	Congiunti dei deportati deceduti nei campi di sterminio o successivamente.	
Assegno annesso alle decorazioni al valor militare	Cittadini insigniti di decorazioni al valor militare, che si sono distinti per il coraggio dimostrato nel compimento di atti particolarmente rischiosi	R.D. 1423/ 1932, arrt. 17-18

1.7 Le pensioni ai superstiti

La pensione ai superstiti (cfr. Prospetto 1.10), terzo istituto previdenziale della triade IVS, è la prestazione che alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare a condizione che il dante causa fosse già pensionato o potesse far valere al momento del decesso 15 anni di contribuzione (ovvero 780 contribuzioni settimanali) o 5 anni di cui 3 nell'ultimo quinquennio. In linea generale spetta ai seguenti soggetti:

- coniuge;
- figli minori di 18 anni;
- figli con età pari o superiore a 18 anni purché al momento del decesso siano studenti e a carico del dante causa: fino a 21 anni se frequentano una scuola media superiore; fino a 26 se iscritti all'università per il corso legale di laurea;
- figli inabili a carico;
- genitori ultra 65enni, non titolari di pensione, a carico del dante causa al momento del decesso qualora non vi siano né coniuge né figli aventi titolo alla reversibilità;
- fratelli e/sorelle, non titolari di pensione, inabili e a carico del dante causa al momento del decesso qualora non vi siano altri familiari aventi titolo alla reversibilità.

La normativa della pensione di reversibilità, modificata in alcuni aspetti dalla riforma pensionistica del 1995 (L. 335/95), viene estesa dal 17 agosto 1995 a tutti i lavoratori e pensionati dell'INPDAP, dello Stato e dei Fondi Sostitutivi. Tale prestazione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data del decesso, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Importi e criteri di calcolo

La misura della pensione ai superstiti si determina applicando le seguenti aliquote alla pensione liquidata o che sarebbe spettata al dante causa:

- 60% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge;
- 40% a ciascun figlio, se hanno diritto a pensione solo i figli;
- 15% a ciascun genitore (in mancanza di coniuge e/o figli);
- 15% a ciascun fratello e/o sorella (in mancanza dei genitori).

Nel caso di titolarità di un solo figlio orfano, dal 1° settembre 1995, l'aliquota di commisurazione è stata portata dal 60% al 70%.

La misura complessiva della reversibilità - anche con più superstiti - non può in ogni caso superare il 100%.

I redditi da considerare ai fini del nuovo regime di cumulo sono tutti i redditi assoggettabili all'Irpef al netto dei contributi previdenziali tranne:

- trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- reddito della casa di abitazione;
- competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
- importo della pensione stessa.

Le pensioni con decorrenza precedente al 17.8.1995 vengono cristallizzate all'importo in essere a tale data.

Tale prestazione è cumulabile con la rendita INAIL solo a partire dall'entrata in vigore della L. 335/1995 (pensioni con decorrenza dal 1.9.95), a richiesta dell'interessato, ad eccezione della pensioni di reversibilità derivante da pensione di inabilità (ovviamente limitatamente al periodo 01 settembre 1995 – 30 giugno 2000).

Prospetto 1.10 - Pensioni ai superstiti e rendite al nucleo superstite

PRESTAZIONI ECONOMICHE	BENEFICIARI E CONDIZIONI	RIF. NORMATIVI
Pensione ai superstiti	Superstiti:	L. 335/1995
 Sono reversibili le prestazioni pensionistiche d'invalidità, di vecchiaia e di anzianità La pensione ai superstiti spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato Cumulabile con rendite INAIL solo a partire da entrata in vigore riforma pensionistica (L. 335/95) 	 alla morte del lavoratore assicurato o pensionato sussistenza di specifiche condizioni 	L. 903/1965, art. 22

2. Diffusione e dimensioni dei trattamenti

Prima di passare all'analisi dei trattamenti oggetto del presente rapporto e che, come detto, hanno una rilevanza più propriamente sociale, nella tavola 2.1 si illustra il quadro complessivo delle prestazioni pensionistiche e dunque si riportano per memoria i principali aggregati delle pensioni di vecchiaia non integrate al minimo che sono escluse dalla trattazione di questa monografia.

La spesa, ove non altrimenti specificato, farà riferimento all'importo annuo complessivo implicito nei trattamenti in essere al 31 dicembre ed è ottenuta moltiplicando l'importo unitario dei trattamenti relativo al mese di dicembre per il numero di mensilità spettanti a ciascuno di questi. La grandezza che ne consegue è una sorta di spesa tendenziale e non coincide con il dato di bilancio alla base dei Conti Nazionali. Il dato di bilancio registra la spesa effettiva avvenuta nel corso di un anno e include, pertanto, i pagamenti effettuati in ordine a trattamenti non più in essere alla fine dell'anno, gli eventuali arretrati liquidati nell'anno e, relativamente ai trattamenti in essere alla fine dell'anno, conteggia solo le mensilità effettivamente pagate in corso d'anno. Le due grandezze possono differire per via del normale turnover nei trattamenti e del fatto che il Casellario non è direttamente adoperato nella gestione dei pagamenti effettuati dagli Enti.

La tavola 2.2 evidenzia come l'importo totale complessivo annuo, come qui definito, sia stato (nel 2007) pari al 97,8% della spesa desunta dai bilanci consuntivi degli enti di previdenza. Per le pensioni di guerra la discrepanza è di segno opposto (ovverosia una spesa di bilancio inferiore all'importo annuo calcolato secondo le modalità descritte). Significativa è anche la discrepanza per le invalidità civili (la spesa da casellario è il 93,2% di quella di bilancio), un dato su cui ritorneremo nel cap. 3 perché segnaletico della rilevanza dei pagamenti per arretrati nell'evoluzione della spesa nel comparto in questione.

Tavola 2.1 - Pensioni e importo complessivo annuo per tipo di prestazione. Anni 2005-2007 (importo complessivo in milioni di euro, importo medio in euro)

		2005			2006			2007	
Tipologia di pensione	Numero	Importo compl.vo annuo	Importo medio annuo	Numero	Importo compl.vo annuo	Importo medio annuo	Numero	Importo compl.vo annuo	Importo medio annuo
1 Invalidità civile (capitolo 3), di cui:	2.668.540	11.565	4.334	2.842.460	12.571	4.423	2.957.632	13.322	4.504
2 Pensioni di invalidità civile	923.214	2.668	2.890	958.368	2.805	2.927	981.763	2.914	2.968
3 Indennità di accompagnamento	1.745.326	8.897	5.098	1.884.092	9.766	5.183	1.975.869	10.408	5.268
4 Pensioni di inabilità e assegni ord. di invalidità (cap. 4), di cui	2.077.259	13.830	6.658	1.946.775	13.288	6.826	1.825.808	12.781	7.000
5 non integrate al minimo	982.683	7.867	8.006	946.605	7.740	8.177	914.251	7.638	8.355
6 integrate al minimo	1.094.576	5.963	5.447	1.000.170	5.548	5.547	911.557	5.143	5.642
7 Rendite per infortunio sul lavoro (incluse le indirette) (capitolo 5)	1.032.827	4.268	4.132	991.523	4.245	4.282	976.679	4.256	4.357
8 Pensioni e assegni sociali (capitolo 6), di cui:	769.784	3.415	4.436	775.501	3.505	4.520	781.555	3.620	4.631
9 ex pensioni di invalidità civile	352.610	1.453	4.121	357.250	1.502	4.206	362.392	1.561	4.306
10 Pensioni integrate al minimo (a) (capitolo 7), di cui:	4.505.603	24.240	5.380	4.404.128	24.110	5.474	4.293.277	23.913	5.570
11 pensioni di vecchiaia/anzianità	2.187.386	11.769	5.380	2.193.131	12.010	5.476	2.181.516	12.161	5.574
12 pensioni di invalidità IVS	1.094.576	5.963	5.447	1.000.170	5.548	5.547	911.557	5.143	5.642
13 pensioni ai superstiti	1.223.641	6.509	5.319	1.210.827	6.552	5.411	1.200.204	6.609	5.506
14 Pensioni di guerra (incluse le indirette) (capitolo 8)	403.509	1.562	3.872	383.710	1.542	4.018	363.302	1.520	4.183
15 Pensioni ai superstiti (capitolo 9), di cui:	4.906.048	33.602	6.849	4.905.432	34.362	7.005	4.915.432	35.321	7.186
16 non integrate al minimo	3.682.407	27.093	7.358	3.694.605	27.810	7.527	3.715.228	28.712	7.728
17 integrate al minimo	1.223.641	6.509	5.319	1.210.827	6.552	5.411	1.200.204	6.609	5.506
18 Pensioni di vecchiaia (inclusa anzianità), di cui:	11.399.513	146.639	12.864	11.667.860	154.115	13.209	11.900.370	162.156	13.626
19 non integrate al minimo	9.212.127	134.870	14.640	9.474.729	142.105	14.998	9.718.854	149.996	15.433
20 integrate al minimo	2.187.386	11.769	5.380	2.193.131	12.010	5.476	2.181.516	12.161	5.574
21 Totale trattato in questo Rapporto (1+5+7+8+10+14+16)	14.045.353	80.011	5.697	14.038.532	81.524	5.807	14.001.924	82.980	5.926
22 Totale trattamenti pensionistici (21+19) (per memoria)	23.257.480	214.881	9.239	23.513.261	223.629	9.511	23.720.778	232.976	9.822

(a) Gli importi delle pensioni integrate al minimo comprendono trattamento base e integrazione Fonte: INPS

Tavola 2.2 - Spesa di bilancio (a) e importo complessivo annuo delle pensioni (b) per tipo di prestazione. Anni 2006-2007 (milioni di euro; Numero indice, base Spesa bilancio = 100)

		2006			2007			
Tipologia di pensione	Spesa bilancio	Importo annuo	Numero indice	Spesa bilancio	Importo annuo	Numero indice		
Pensioni IVS e rendite per infortunio	209.225	206.010	98,5	217.066	214.514	98,8		
Invalidità civile (c)	13.363	12.571	94,1	14.287	13.322	93,2		
Pensioni e assegni sociali	3.576	3.505	98,0	3.655	3.620	99,0		
Pensioni di guerra	1.060	1.542	145,5	1.095	1.520	138,8		
Totale	229.230	223.628	97,6	238.110	232.976	97,8		

⁽a) Spesa desunta dai bilanci consuntivi degli enti di previdenza (dati di competenza)

Fonte (b,c) Inps

Il numero delle prestazioni pensionistiche oggetto della presente trattazione (quindi escludendo i trattamenti di vecchiaia non integrati al minimo riportati esclusivamente per memoria) al 31 dicembre 2007 era pari a 14 milioni, per un importo complessivo annuo lordo (nel senso prima specificato) di 83 miliardi di euro, pari al 5,37% del Prodotto Interno Lordo. La spesa è variata dell'1,8% rispetto al 2006 in valore nominale (0,1% in termini reali), con un calo di 0,12 punti in termini di PIL. In media, il valore di ciascuna prestazione è di 5.926 euro, con un massimo per le pensioni di inabilità e gli assegni ordinari di invalidità non integrati al minimo (8.355 euro) e un minimo per le pensioni di invalidità civile (2.968 euro). Di questo totale, poco più di un terzo (28,7 miliardi di euro, pari al 34,6% del totale; Figura 1.1) è rappresentato da pensioni ai superstiti (al netto di quelle integrate al minimo): ad un numero elevato di trattamenti (3,7 milioni) si associa un importo medio annuo di 7.728 euro (pari al 130,4% del valore medio). La seconda voce di spesa riguarda le pensioni IVS integrate al minimo (30,7%), che, pur registrando il numero più elevato di trattamenti (4,3 milioni), si caratterizzano per gli importi unitari (comprensivi di integrazioni e trattamenti di base) più contenuti: nella maggior parte dei casi (50,8%) si tratta di pensioni di vecchiaia; seguono le pensioni di invalidità, con una spesa di 5,1 miliardi di euro, ripartita tra 912 mila trattamenti, e le pensioni ai superstiti che assorbono il 21,5% dell'importo complessivo.

Tra 2006 e 2007, l'incremento registrato per la spesa complessiva annua (+1,8%) è attribuibile soprattutto all'aumento delle erogazioni per le pensioni di invalidità civile (+3,9%) e per indennità di accompagnamento (+6,6%). In entrambi i casi la crescita della spesa è dovuta all'aumento del numero delle prestazioni più che alla variazione del loro importo medio (Figura

⁽b) Spesa annualizzata insita nello stock di trattamenti in essere al 31 dicembre (importo mensile delle pensioni pagate al dicembre dell'anno per numero di mensilità per cui è previsto il pagamento)

⁽c) La spesa di bilancio si riferisce alla spesa per prestazioni istituzionali (pensioni e indennità di accompagnamento) per invalidi civili, ciechi e sordomuti, al netto della maggiorazione ex art. 38 L. n. 448/2001

Fonte(a) Istat

2.2). Una crescita sostenuta si registra anche per le pensioni e assegni sociali (+3.3%). In questo caso la variazione è dovuta soprattutto all'importo medio (+2,5%). Per le altre prestazioni l'aumento della spesa è più contenuto e oscilla tra lo 0,2% delle rendite per infortunio e il 3,2% delle pensioni ai superstiti. Al contrario, la spesa per pensioni di guerra, per pensioni di invalidità e assegni ordinari di invalidità e per pensioni integrate al minimo è diminuita (rispettivamente, -1,4%, -1,3% e -0,8%) per effetto della riduzione delle prestazioni (-5,3%, -3,4% e -2,5%) che ha più che controbilanciato la variazione positiva degli importi medi (+4,1%, +2,2% e +1,7%).




Figura 2.1 – Numero pensioni e spesa (importo complessivo) annua per tipo di prestazione. Anno 2007 (in percentuale sul totale)

Fonte: INPS

⁽a) comprendono le pensioni di invalidità civili, ai non vedenti e ai non udenti.

⁽b) comprendono le indennità di accompagnamento, le indennità di comunicazione e le indennità di frequenza.

⁽c) comprendono pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità non integrati al minimo.

⁽d) comprendono le pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti integrate al minimo (l'importo complessivo comprende sia il valore base della prestazione sia l'integrazione).

⁽e) comprendono le pensioni ai superstiti **non integrate al minimo**. Sono escluse le rendite indirette per infortunio sul lavoro e le pensioni di guerra indirette.




Figura 2.2 - Pensioni e importo medio annuo per tipo di prestazione. Anni 2006-2007 (variazioni percentuali)

Fonte:INPS

Sebbene il Rapporto si concentri sul 2007, nella Tavola 2.4 si considera l'evoluzione di spesa e numero dei trattamenti sul periodo 2005-2007 – segnalando il ruolo del turnover nei trattamenti intervenuto nel periodo in questione. Per il totale delle prestazioni (inclusive di quelle non oggetto di questo Rapporto) la crescita della spesa complessiva annua (come sempre, quando non altrimenti specificato, in termini nominali) è dell'8,4%, passando da 214.881 a 232.976 milioni di euro. Nella tavola tale variazione viene scomposta in tre diverse componenti: la prima riferita alle prestazioni già presenti al 31 dicembre 2005 e *sopravvissute* al 31 dicembre 2007; la seconda relativa alle prestazioni *nuove*, ovverosia a prestazioni assenti alla data iniziale e presenti a quella finale; la terza relativa alle prestazioni *cessate* dopo il 31/12/2005 e non più presenti al 31/12/2007⁷. In ciascuno dei tre casi giocano un ruolo le quantità – il tasso di sopravvivenza, di ingresso e di uscita – ed i valori unitari dei trattamenti, ché il valore relativo dei nuovi e di quelli cessati può differire e far divergere l'evoluzione nel tempo dei valori unitari complessivi da quella dei valori unitari delle sopravvissute.

-

⁷ Lo status di nuova o cessata è ottenuto dal confronto tra due istanti nel tempo e non quantifica i flussi lordi di ingresso ed uscita registrati nel biennio. Alcuni degli ingressi avvenuti nel corso del biennio potrebbero essere nel frattempo cessati e quindi non comparire nello stock delle nuove; similmente, alcune delle uscite, se solo temporanee (ed il fatto che si tratti di pensioni non deve far equiparare tutte le uscite alla morte del percettore) e quindi controbilanciate da un successivo ingresso, potrebbero non contribuire affatto allo stock delle cessate. Specularmente, tra le sopravvissute potrebbero anche esservi pensioni interrotte e poi ripristinate.

In totale si evidenzia un tasso di sopravvivenza medio dell'88,4%, un valore attirato in alto dal dato relativo ai trattamenti di vecchiaia ed anzianità non integrati al minino (il cui tasso di sopravvivenza è del 93,6%), nonché dalla presenza di trattamenti che transitano da una categoria all'altra (e che quindi risultano cessati o nuovi nei singoli comparti, ma sono ricompresi tra i sopravvissuti nell'aggregato). Per i trattamenti che costituiscono il focus di questo volume le pensioni in essere al 31/12/2005 ed ancora in pagamento due anni dopo sono in genere di meno: le percentuali più contenute si hanno per le invalidità civili (79,9%) e le indennità di accompagnamento (73,3%).

Sempre sul piano delle quantità, le indennità di accompagnamento e invalidità civili evidenziano anche un forte afflusso netto, su cui si ritornerà peraltro nel capitolo 3. Le nuove indennità di accompagnamento sono il 39,9% dello stock di quelle inizialmente presenti, con un afflusso netto (come saldo tra nuove e cessate) che è del 13,2%; per le invalidità civili si tratta rispettivamente del 26,4% e del 6,3%. Le invalidità civili cessate in quanto tali sono soprattutto a fronte di trattamenti che si trasformano in pensioni ed assegni sociali. Di segno opposto è invece il saldo netto degli altri trattamenti di invalidità, degli assegni integrati al minimo, delle rendite per infortunio sul lavoro e delle pensioni di guerra.

Nel complesso le nuove pensioni hanno un valore medio in linea con quello del totale delle pensioni in essere; più basso è, invece, il valore medio relativo delle pensioni cessate (rispetto al totale di quelle presenti alla data iniziale), un dato che comporta un contributo leggermente positivo del mero turnover alla crescita della spesa complessiva.

35

Tavola 2.4 - Variazione percentuale dell'importo complessivo annuo per tipologia di prestazione

Tipologie -	1	° component	te (sopravvis	sute)		-	2° comp	ponente (ni	uove)		3° componente (cessate)			D = A+B-C
Tipologic	a1	a2.1	a2.2	a2	A	b1	b2.1	b2.2	b2	В	c1	c2	C	
Pensioni di invalidità civile	79,9	0,040	0,994	4,1	3,3	26,4	0,94	1,03	96,8	25,6	20,1	97,7	19,6	9,2
Indennità di accompagnamento Pensione di inabilità e assegni ord. di invalidità non integrate	73,3	0,038	1,006	3,7	2,7	39,9	1,00	1,03	103,6	41,4	26,7	101,6	27,2	17,0
al minimo	82,0	0,043	0,997	4,4	3,6	11,0	0,98	1,04	102,5	11,3	18,0	98,8	17,8	-2,9
Rendite per infortunio sul lavoro	87,2	0,039	0,990	4,0	3,5	7,4	1,05	1,05	110,5	8,1	12,8	93,0	11,9	-0,3
Pensioni e assegni sociali	83,8	0,055	0,994	5,5	4,6	17,7	0,92	1,04	96,0	17,0	16,2	96,7	15,6	6,0
di cui ex pensioni di invalidità civile	83,3	0,038	0,995	3,8	3,2	19,5	1,01	1,05	105,6	20,6	16,7	97,7	16,4	7,4
Pensioni integrate al minimo	88,4	0,036	0,998	3,6	3,2	6,9	0,97	1,04	100,0	6,9	11,6	98,7	11,5	-1,4
Pensioni di guerra	85,3	0,071	0,975	7,3	6,2	4,7	0,69	1,08	74,7	3,5	14,7	85,1	12,5	-2,7
Pensioni ai superstiti non integrate al minimo	87,8	0,037	0,984	3,7	3,3	13,1	0,98	1,05	102,6	13,4	12,2	87,9	10,7	6,0
(Pensioni di vecchiaia non integrate al minimo)	93,6	0,041	0,992	4,2	3,9	11,9	1,03	1,05	108,6	12,9	6,4	87,7	5,6	11,2
Totale	88,4	0,041	0,968	4,2	3,7	13,6	0,93	1,06	98,9	13,5	11,6	75,3	8,8	8,4

a1 = Tasso % di sopravvivenza (al 31/12/2007) delle pensioni presenti al 31/12/2005

Fonte: elaborazione su dati Inps

a2.1 = Variazione % dell'importo medio delle pensioni sopravvissute.(nel biennio 2005-2007)

a2.2 = Importo medio del totale delle pensioni presenti al 31/12/2005 (in rapporto a quelle sopravvissute nel biennio 2005-2007) alla data iniziale.

a2 = (a2.1/a2.2)*100

A = (a1*a2)/100

b1 = Tasso % di ingresso delle nuove pensioni (pensioni presenti al 31/12/2007 e non presenti al 31/12/2005) come % di quelle presenti al 31/12/2005

b2.1 = Importo medio delle nuove pensioni al 31/12/2007 (in % sul totale di quelle presenti al 31/12/2007)

b2.2 = Importo medio del totale delle pensioni presenti al 31/12/2007 (in % sul totale di quelle presenti al 31/12/2005)

b2 = (b2.1*b2.2)*100

B = (b1*b2)/100

c1 = Tasso % di cessazione (al 31/12/2007) delle pensioni presenti al 31/12/2005 (NB: c1=100-a1)

c2 = Importo medio delle pensioni cessate al 31/12/2007 (in % sul totale di quelle presenti al 31/12/2005) alla data iniziale

C = (c1*c2)/100

D = A + B - C = variazione percentuale dell'importo complessivo annuo delle pensioni

Considerando la composizione per fasce di età dei titolari di pensione si osserva che il 75,4% delle prestazioni pensionistiche qui considerate (quindi escludendo i trattamenti di vecchiaia non integrati al minimo) è corrisposto a ultrasessantaquattrenni; il 10,1% è destinato a soggetti con meno di 50 anni (Figura 2.3).

Se si analizzano i dati distinti per tipologia di prestazione (Figura 2.4) solo tra le pensioni di invalidità civile (incluse quelle a non vedenti e non udenti) è consistente la quota di quelle destinate a persone in età inferiore a 50 anni (51,7%). A questo riguardo occorre ricordare che al compimento del sessantacinquesimo anno di età del titolare sia la pensione di invalidità civile in senso stretto sia quella erogata a favore dei non udenti si trasformano in pensione o assegno sociale. Le pensioni di invalidità civile attribuite a ultrasessantaquattrenni (7,7%) sono dunque soltanto le pensioni a favore dei non vedenti e le pensioni di invalidità civile erogate dalla regione Valle D'Aosta e dalle province autonome di Trento e Bolzano che, contrariamente a quelle erogate dall'Inps, non si trasformano in pensioni sociali al sessantacinquesimo anno di età del titolare. Le altre tipologie di prestazione, ad eccezione delle rendite per infortunio professionale e malattie professionali e delle pensioni e assegni sociali, sono destinate nella maggior parte dei casi a persone con 75 anni e più.




Figura 2.3 - Pensioni (a) per classe di età del titolare. Anno 2007 (in percentuale)

(a) sono escluse le pensioni di vecchiaia non integrate al minimo

Fonte: INPS




Figura 2.4 - Pensioni per tipo di prestazione (a) e classe di età del titolare. Anno 2007 (in percentuale)

(a) sono escluse le pensioni di vecchiaia/anzianità non integrate al minimo Fonte: INPS.

Tra le pensioni oggetto della presente analisi, la maggior parte di quelle vigenti al 31 dicembre 2007 ha importi mensili inferiori a 500 euro (70,4% del totale), mentre solo una quota residuale ha importi mensili superiori a 1.000 euro (6,3%). Le pensioni di invalidità civile, le indennità di accompagnamento, le pensioni o assegni sociali e le pensioni integrate al minimo hanno tutte importi mensili che non superano i 1.000 euro e nella maggior parte dei casi sono inferiori a 500 euro (Figure 2.5 e 2.6).

Le pensioni di inabilità e gli assegni ordinari di invalidità e le pensioni ai superstiti, sebbene siano concentrate nelle prime due classi di importo, rappresentano le tipologie di prestazione con la più alta quota in corrispondenza di importi mensili superiori a 1.000 euro (rispettivamente, 16,8% e 17,6% del totale della tipologia).

Per quanto riguarda le prestazioni che rientrano nelle classi di importo mensile meno elevato, occorre ricordare che la legge finanziaria per il 2002 (art. 38 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e limitatamente ad alcune tipologie di prestazioni, un incremento della misura delle maggiorazioni sociali fino a garantire un reddito pensionistico pari a 516,46 euro al mese (c.d. aumento al milione) per tredici mensilità. Il diritto alla maggiorazione, elevata per il 2007 a 559,91 euro (per il 2009 si tratta di 594,64 euro al mese), è subordinato a requisiti di età ed interviene entro determinati limiti di reddito e comunque opera per non più di un trattamento spettante a ciascun beneficiario. Nel 2007, il

numero dei beneficiari di tale incremento, è stato pari a 1.282.611 (nel 73,6% dei casi si tratta di donne). Considerando le tipologie di prestazioni così incrementate, la speciale maggiorazione ha interessato il 33,2% dei titolari di pensioni o assegni sociali (pari al 20,2% del totale dei beneficiari della maggiorazione) ed il 18,7% dei percettori di pensioni integrate al minimo (pari al 62,3% del totale dei beneficiari in esame; Figura 2.7). Nel complesso dei beneficiari dei trattamenti oggetto di questo Rapporto - un insieme di 9.717.456 soggetti (percettori in totale di 14.001.924 trattamenti) - 1.185.418 sono quelli che hanno goduto della maggiorazione (97.193 ne hanno goduto su trattamenti di vecchiaia non integrati al minimo che in quanto tali esulano dal presente Rapporto), con un'incidenza complessiva del fenomeno pari al 12,2% (13,4% nel caso delle donne, che sono il 73,6% dei soggetti che hanno goduto della maggiorazione in questione⁸).





Figura 2.5 - Pensioni per classe di importo mensile in euro. Anno 2007 (in percentuale)

(a) sono escluse le pensioni di vecchiaia non integrate al minimo.

Fonte: INPS.

⁸ Ricomprendendo anche i trattamenti di vecchiaia non integrati al minimo, i beneficiari di pensioni (un totale di 16.771.604 persone) che hanno goduto della maggiorazione sono il 7,6% del totale (10,6% nel caso delle donne).


Figura 2.6 - Pensioni per tipo di prestazione e classe di importo mensile in euro. Anno 2007 (in percentuale)



(a) sono escluse le pensioni di vecchiaia/anzianità non integrate al minimo

Fonte: INPS

Figura 2.7 - Beneficiari dell'art. 38 della L. 448/2001 per tipo di prestazione. Anno 2007 (in percentuale)



(a) non comprendono le pensioni di inabilità o gli assegni ordinari di invalidità integrati al minimo

(b) non comprendono le pensioni ai superstiti integrate al minimo

(c) non comprendono le pensioni di vecchiaia integrate al minimo

Fonte: INPS

3. Le invalidità civili

Le prestazioni di invalidità civile sono descritte nei Prospetti 1.1, 1.2, 1.3 del capitolo 1.

3.1 I trattamenti

Secondo i dati del Casellario dei pensionati, nel 2007, il numero delle *pensioni* di invalidità civile (analizzate separando le pensioni civili in senso stretto dalle pensioni ai non vedenti e ai non udenti) e delle *indennità* di accompagnamento è pari a 3,0 milioni (pari al 12,5% del totale dei trattamenti pensionistici), per un importo complessivo annuo di 13.322 milioni di euro, pari al 5,7% della spesa pensionistica complessiva e allo 0,9% del PIL. Le indennità di accompagnamento rappresentano il 66,8% del totale delle prestazioni per invalidità civile e assorbono ben il 78,1% della spesa complessiva per invalidità civile (Tavola 3.1.1).

Rispetto al 2006, la spesa complessiva registra un aumento del 6,0%. L'aumento è da attribuire soprattutto alla variazione del numero di trattamenti cresciuti del 4,1% (laddove l'importo medio cresce dell'1,8%). Il maggiore contributo all'incremento della spesa è dato dall'evoluzione delle indennità di accompagnamento, il cui numero è lievitato del 6,6% (del 3,9% è l'espansione delle pensioni per invalidità civile). Contemporaneamente, gli importi medi sono rispettivamente variati del +1,6% e del +1,4%.

I trattamenti sono attribuiti in prevalenza a donne (nel totale si tratta del 61,0%, a sintesi del 55,3% per le pensioni e del 63,8% per le indennità di accompagnamento).

Passando alla tipologia delle prestazioni, ovvero considerando le possibili cause alla base del riconoscimento dello stato di invalidità e, quindi, del diritto a ricevere una prestazione, si può osservare che la maggior parte dei trattamenti è erogata a favore di invalidi civili in senso stretto⁹ (90,2% del totale) ai quali è destinato il 91,3% della spesa complessiva. Le prestazioni pensionistiche concesse ai non vedenti e ai non udenti rappresentano, rispettivamente, il 7,9% e l'1,9% con quote in termini di spesa pari a 7,5% e 1,2% del totale.

_

⁹ Si ricorda (cfr capitolo 1) che sono invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Tavola 3.1.1 – Pensioni di invalidità civile e indennità di accompagnamento per tipologia della pensione e sesso del titolare. Anni 2006-2007 (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)

Tipologia pensione e -		2006			2007	
Indennità	Numero	Importo complessivo	Importo medio	Numero	Importo complessivo	Importo medio
		•	MAS	CHI		
Totale pensioni	428.200	1.223.003	2.856	439.279	1.269.970	2.891
Invalidità civile in senso stretto	391.962	1.103.047	2.814	402.871	1.147.226	2.848
Non vedenti	30.315	101.031	3.333	30.442	103.057	3.385
Non udenti	5.923	18.925	3.195	5.966	19.687	3.300
Totale indennità	682.554	3.492.677	5.117	714.929	3.716.792	5.199
Indennità inv. civile in senso stretto	611.522	3.175.891	5.193	643.121	3.389.192	5.270
Indennità non vedenti	49.300	257.717	5.228	50.124	267.932	5.345
Indennità non udenti	21.732	59.069	2.718	21.684	59.668	2.752
Totale generale	1.110.754	4.715.680	4.245	1.154.208	4.986.762	4.321
			FEMN	MINE		
Totale pensioni	530.168	1.581.962	2.984	542.484	1.643.902	3.030
Invalidità civile in senso stretto	454.532	1.331.509	2.929	466.456	1.387.119	2.974
Non vedenti	67.277	223.929	3.328	67.703	229.624	3.392
Non udenti	8.359	26.523	3.173	8.325	27.159	3.262
Totale indennità	1.201.538	6.273.410	5.221	1.260.940	6.691.163	5.306
Indennità inv. civile in senso stretto	1.096.407	5.831.960	5.319	1.154.829	6.236.139	5.400
Indennità non vedenti	84.427	385.180	4.562	85.266	397.728	4.665
Indennità non udenti	20.704	56.271	2.718	20.845	57.295	2.749
Totale generale	1.731.706	7.855.372	4.536	1.803.424	8.335.065	4.622
			MASCHI E	FEMMINE		
Totale pensioni	958.368	2.804.964	2.927	981.763	2.913.872	2.968
Invalidità civile in senso stretto	846.494	2.434.556	2.876	869.327	2.534.345	2.915
Non vedenti	97.592	324.961	3.330	98.145	332.681	3.390
Non udenti	14.282	45.447	3.182	14.291	46.845	3.278
Totale indennità	1.884.092	9.766.087	5.183	1.975.869	10.407.954	5.268
Indennità inv. civile in senso stretto	1.707.929	9.007.851	5.274	1.797.950	9.625.331	5.354
Indennità non vedenti	133.727	642.897	4.808	135.390	665.660	4.917
Indennità non udenti	42.436	115.339	2.718	42.529	116.963	2.750
Totale generale	2.842.460	12.571.052	4.423	2.957.632	13.321.826	4.504

Fonte: INPS

Considerando la distribuzione territoriale di pensioni e indennità, con riferimento alle prime si osserva che il 51,6% delle pensioni di invalidità civile si concentra nelle regioni del Mezzogiorno, il 30,6% nelle regioni settentrionali e il restante 17,8% in quelle centrali. Tale distribuzione si conferma tanto per le pensioni di invalidità civile in senso stretto che per quelle a non vedenti e non udenti (Figura 3.1.1).

Le indennità di accompagnamento invece, che, a differenza delle pensioni di invalidità civile, non sono sottoposte alla prova dei mezzi (dunque sono erogate a prescindere dal reddito), vedono innalzarsi la quota del Nord (al 39,1%) e del Centro (al 20,9%) con un calo di quella del Mezzogiorno (al 40,1%). Tale ribilanciamento è soprattutto dovuto alla componente invalidità civile in senso stretto, in quanto le indennità di accompagnamento a non udenti e non vedenti continuano ad essere prevalentemente erogate nel Mezzogiorno (rispettivamente, 44,3% e 41,8%) (Figura 3.1.2).

100% 15,6 31,9 52,5 80% ■ Non udenti 60% 18,9 35.9 45,1 ■ Non vedenti 40% □ Invalididità civile in senso stretto 20% 52,4 17,7 30,0 0% Nord Sud e Isole Centro

Figura 3.1.1 - Pensioni di invalidità civile per area geografica (a) e tipologia della prestazione. Anno 2007

(a) Sono escluse le pensioni per le quali non si dispone dell'informazione relativa alla residenza del titolare. Fonte: INPS




Figura 3.1.2 – Indennità di accompagnamento per area geografica (a) e tipologia della prestazione. Anno 2007

(a) Sono escluse le indennità per le quali non si dispone dell'informazione relativa alla residenza del titolare. Fonte: INPS

3.2 I beneficiari

I beneficiari delle prestazioni per invalidità civile (pensioni e/o indennità) sono 2,4 milioni, con un numero *pro capite* di prestazioni pari a 1,2. I titolari di pensioni, associate o meno a indennità di accompagnamento, sono 973 mila, mentre i titolari di indennità sono circa 1,9 milioni (Tavole 3.2.1 e 3.2.2).

Come già chiarito nel capitolo 1, le indennità di accompagnamento non solo non sono necessariamente associate alla pensione di invalidità civile – perché, oltre a essere soggette alla prova dei mezzi, presuppongono una condizione socio-sanitaria più marcatamente problematica – ma sono spesso associate ad altre prestazioni pensionistiche. Nella Tavola 3.2.3 si esamina perciò nel dettaglio la presenza o meno di altre prestazioni pensionistiche in capo ai percettori di indennità. Su 1,9 milioni di percettori di indennità, poco più di 131mila ricevono solo questa e 1,3 milioni la cumulano anche con altri trattamenti pensionistici diversi dall'invalidità civile. La pensione di invalidità civile – che complessivamente vede 973mila percettori – solo per 472mila persone si associa con l'indennità (e solo per 288mila solo con l'indennità, senza quindi che intervengano anche altri trattamenti pensionistici).

Tornando alla Tavola 3.2.1, per le pensioni di invalidità civile si osserva che nel 2007 la Campania è la regione con il numero più elevato di beneficiari con 150.260 prestazioni e 149.261 pensionati (15,3% del totale nazionale). Seguono la Sicilia (12,1%), la Lombardia (10,6%), la Puglia (9,7%) e il Lazio (9,3%). Quanto alle indennità di accompagnamento il numero più elevato di beneficiari è in Lombardia (254.492 prestazioni e 251.150 beneficiari). Seguono le stesse regioni caratterizzate da un maggior numero di titolari di pensioni di invalidità alle quali si aggiungono l'Emilia Romagna, il Veneto, il Piemonte e la Toscana (Tavola 3.2.2).

Se però si effettua il confronto territoriale in termini standardizzati (Figura 3.2.1) - normalizzando per la consistenza della popolazione residente e per la sua struttura per età 10 - la regione con maggiore incidenza dei beneficiari di pensioni di invalidità civile è la Sardegna (27‰ della popolazione residente a fronte di un valore medio nazionale pari al 16‰). La Campania, con 26 beneficiari ogni 1.000 residenti conferma la sua posizione di regione ad alta densità di titolari di prestazioni di invalidità civile. Valori elevati dell'indicatore si registrano

.

¹⁰ Il tasso di pensionamento standardizzato è calcolato per ogni regione come somma ponderata delle percentuali di incidenza dei beneficiari di una prestazione sulla popolazione nelle varie classi di età quinquennali (distintamente per maschi e femmine). I coefficienti di ponderazione sono dati dal peso di ciascuna classe di età in una popolazione standardizzata. Come popolazione standard è stata utilizzata la popolazione italiana residente rilevata al Censimento 2001.

anche per la Calabria e la Sicilia, con 25 e 24 pensionati ogni mille residenti, e più in generale in tutte le regioni del Mezzogiorno. Per contro, la Lombardia ha un tasso di pensionamento dell'11‰.

Tavola 3.2.1 – Beneficiari di pensioni di invalidità civile per regione e sesso del titolare. Anno 2007

Regione	Maschi		Femmine		Maschi e femmine		
Regione	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	
Piemonte	21.271	4,9	26.446	4,9	47.717	4,9	
Valle d'Aosta	530	0,1	694	0,1	1.224	0,1	
Lombardia	47.381	10,9	55.869	10,4	103.250	10,6	
Trentino Alto-Adige	4.006	0,9	4.869	0,9	8.875	0,9	
Bolzano-Bozen	2.302	0,5	2.728	0,5	5.030	0,5	
Trento	1.704	0,4	2.141	0,4	3.845	0,4	
Veneto	24.125	5,5	28.818	5,4	52.943	5,4	
Friuli V.G.	6.210	1,4	7.742	1,4	13.952	1,4	
Liguria	10.144	2,3	13.380	2,5	23.524	2,4	
Emilia Romagna	20.229	4,7	25.814	4,8	46.043	4,7	
Toscana	18.513	4,3	26.194	4,9	44.707	4,6	
Umbria	5.690	1,3	9.314	1,7	15.004	1,5	
Marche	9.712	2,2	12.489	2,3	22.201	2,3	
Lazio	39.512	9,1	51.252	9,5	90.764	9,3	
Abruzzo	11.829	2,7	15.163	2,8	26.992	2,8	
Molise	2.937	0,7	3.288	0,6	6.225	0,6	
Campania	67.062	15,4	82.199	15,3	149.261	15,3	
Puglia	42.570	9,8	51.795	9,6	94.365	9,7	
Basilicata	5.541	1,3	6.251	1,2	11.792	1,2	
Calabria	23.592	5,4	25.901	4,8	49.493	5,1	
Sicilia	52.771	12,1	65.018	12,1	117.789	12,1	
Sardegna	21.356	4,9	25.306	4,7	46.662	4,8	
Italia	434.981	100,0	537.802	100,0	972.783	100,0	
Di cui con pensione della specie aumentata ex art. 38 L.448/2001	2.450		3.108		5.558		
con altra pensione aumentata ex art. 38 L.448/2001	503		1.898		2.401		

Fonte: INPS.

Tavola 3.2.2 – Beneficiari indennità di accompagnamento per invalidità civile per regione e sesso del titolare (a). Anno 2007

Pagiona	Maschi		Femmine		Maschi e femmir	ne
Regione	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	39.955	5,7	79.063	6,4	119.018	6,1
Valle d'Aosta	737	0,1	1.886	0,2	2.623	0,1
Lombardia	85.720	12,2	165.430	13,4	251.150	13,0
Trentino Alto-Adige	6.854	1,0	13.957	1,1	20.811	1,1
Bolzano-Bozen	3.144	0,4	6.031	0,5	9.175	0,5
Trento	3.710	0,5	7.926	0,6	11.636	0,6
Veneto	44.278	6,3	85.929	7,0	130.207	6,7
Friuli V.G.	13.024	1,9	28.065	2,3	41.089	2,1
Liguria	19.122	2,7	39.804	3,2	58.926	3,0
Emilia Romagna	45.291	6,5	90.141	7,3	135.432	7,0
Toscana	40.217	5,7	80.662	6,5	120.879	6,2
Umbria	15.662	2,2	30.721	2,5	46.383	2,4
Marche	20.299	2,9	37.126	3,0	57.425	3,0
Lazio	67.175	9,6	111.602	9,0	178.777	9,2
Abruzzo	19.743	2,8	32.699	2,6	52.442	2,7
Molise	4.013	0,6	6.534	0,5	10.547	0,5
Campania	86.726	12,4	134.850	10,9	221.576	11,4
Puglia	54.633	7,8	86.625	7,0	141.258	7,3
Basilicata	7.730	1,1	11.474	0,9	19.204	1,0
Calabria	35.880	5,1	54.815	4,4	90.695	4,7
Sicilia	67.892	9,7	102.421	8,3	170.313	8,8
Sardegna	26.729	3,8	42.159	3,4	68.888	3,6
Italia	701.680	100,0	1.235.963	100,0	1.937.643	100,0
Di cui con altra pensione aumentata ex art. 38 L.448/2001	44.661	,	189.592	•	234.253	

Fonte: INPS

Tavola 3.2.3 – Beneficiari di indennità di accompagnamento. Anno 2007

		_		omplessivo a ioni di euro)	nnuo	Importo
Tipologie	Numero	%	Pensioni di invalidità civile e/o indennità	Altre pensioni	Totale	medio annuo (euro)
Beneficiari di indennità di accompagnamento senza pensione di invalidità civile, di cui:	1.466,120	100	8.021	16,452	24.473	16 (02 20
solo indennità						16.692,30
	131.332	9.0	699	-	699	5.325,44
indennità più pensioni di vecchiaia/anzianità (V)	311.072	21,2	1.702	4.358	6.060	19.482,25
indennità più pensioni di invalidità (I)	137.882	9,4	758	1.148	1.906	13.826,16
indennità più pensioni ai superstiti (S)	185.837	12,7	1.023	1.974	2.997	16.126,79
indennità più pensioni o assegni sociali	74.394	5,1	406	408	814	10.936,15
indennità più altre pensioni	625.603	42,7	3.433	8.564	11.996	19.175,45
Beneficiari di indennità di accompagnamento e di						
pensione di invalidità civile	471.523	100	3.670	1.347	5.017	10.640,38
solo pensione di invalidità civile e indennità	288.437	61,2	2.019	-	2.019	6.999,64
pensione e indennità più pensioni di vec/anz (V)	23.332	4,9	200	202	401	17.202,35
pensione e indennità più pensioni di invalidità (I)	43.494	9,2	391	309	700	16.092,16
pensione e indennità più pensioni ai superstiti (S)	76.433	16,2	682	430	1.112	14.544,63
pensione e indennità più pensioni o assegni sociali	3.176	0,7	30	12	43	13.423,05
pensione e indennità più altre pensioni	36.651	7,8	349	394	743	20.262,18
Totale	1.937.643		11.691	17.799	29.490	15.219,57

Fonte: INPS




Figura 3.2.1 – Beneficiari di pensioni di invalidità civile: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2007 (per 1.000 abitanti)

(a) Sono esclusi i beneficiari per i quali non si dispone dell'informazione relativa alla residenza. Fonte: INPS

Operando la medesima procedura di standardizzazione, emerge un analogo dato di incidenze superiori al dato medio nazionale nel Mezzogiorno anche per le indennità di accompagnamento (Figura 3.2.2): la regione con il numero più elevato di beneficiari ogni mille residenti è, ad esempio, la Calabria (44‰ a fronte di un valore medio nazionale pari al 30‰), con valori anche superiori alla media nazionale (nell'ordine) in Campania, Sardegna, Umbria, Puglia, Abruzzo, Sicilia e Lazio. Il divario tra regioni – ed in particolare il gradiente Nord-Sud - è però più contenuto per le indennità rispetto a quanto non fosse per le pensioni di invalidità civile, presumibilmente per via del fatto che le prime non sono soggette alla prova dei mezzi.




Figura 3.2.2 – Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2007 (per 1.000 abitanti)

 $(a) \ Sono \ esclusi \ i \ beneficiari \ per \ i \ quali \ non \ si \ dispone \ dell'informazione \ relativa \ alla \ residenza.$

Fonte: INPS

Questo diverso gradiente evidenzia come l'accesso ai diversi trattamenti segua logiche complesse, che vanno ben al di là della struttura per età della popolazione, unico elemento qui considerato. Le previsioni normative, che fissano le condizioni di accesso in base al dato medico-legale ed alla situazione reddituale (e, nel caso dei trattamenti IVS di cui ai successivi capitoli, della situazione contributiva pregressa) si intersecano coi comportamenti della popolazione e con il concreto operare dei sistemi amministrativi: le condizioni economiche rilevano così non solo per quanto previsto dalle norme ma anche nel determinare la propensione a richiedere un certo trattamento; la conoscenza dei trattamenti esistenti ed il funzionamento delle procedure amministrative può a sua volta escludere dai benefici chi ne avrebbe diritto e farvi rientrare, attraverso controlli troppo laschi, cittadini non meritevoli. Enfatizzando il valore meramente descrittivo delle figure prima esposte (e delle altre di seguito esposte nei restanti capitoli), va detto che non si è al momento in grado di fornire risposte esaurienti su questi

processi anche perché l'incrocio dei dati di diversa fonte – sulla situazione economica, su quella sanitaria etc. – è piuttosto arduo.

Si è già detto che i trattamenti di invalidità civile sono quelli per i quali si è registrato nei passati anni un notevole incremento. Sul piano territoriale, l'aumento dei percettori – del 4,2% rispetto all'anno precedente ha interessato tutte le aree del Paese, anche se nelle regioni del Centro il tasso di variazione è superiore a quello rilevato al Nord e nel Mezzogiorno (Figura 3.2.3).




Figura 3.2.3 – Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento per ripartizione geografica (a). Anni 2005-2007 (Variazioni percentuali)

(a) Sono esclusi i beneficiari per i quali non si dispone dell'informazione relativa alla residenza. *Fonte: INPS*

Per ciò che riguarda gli importi dei redditi pensionistici dei titolari di prestazioni di invalidità civile (Tavola 3.2.4) si osserva che l'importo medio lordo annuo dei redditi pensionistici è pari a 13.048 euro, che però scendono a poco più di 4.905 euro se consideriamo solo chi non disponga di altre pensioni.

Tavola 3.2.4 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento, per sesso e regione. Anno 2007 (euro)

		Maschi			Femmine		Ma	schi e femmi	ne
Regioni	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale
Piemonte	4.980	19.471	14.305	4.938	17.230	14.395	4.957	17.931	14.363
Valle d'Aosta	3.914	20.140	14.270	3.799	17.431	14.213	3.848	18.213	14.232
Lombardia	5.097	19.843	14.435	5.076	17.291	14.436	5.086	18.099	14.436
Trentino Alto-									
Adige	4.893	18.475	13.227	4.957	16.364	13.325	4.928	17.040	13.289
Veneto	5.075	18.384	13.865	5.052	16.154	13.590	5.062	16.871	13.688
Friuli V.G.	5.036	19.607	15.235	5.045	16.868	14.630	5.041	17.694	14.831
Liguria	4.984	21.232	15.673	4.826	17.526	14.484	4.893	18.672	14.889
Emilia Romagna	5.103	19.212	15.103	4.937	17.297	14.986	5.012	17.901	15.027
Toscana	5.224	19.698	15.221	4.935	16.841	14.155	5.054	17.740	14.517
Umbria	5.385	18.634	15.686	4.802	16.404	14.080	5.012	17.142	14.622
Marche	4.934	17.708	13.934	4.672	15.996	13.578	4.786	16.570	13.707
Lazio	5.079	20.561	14.078	4.872	17.164	12.907	4.960	18.363	13.352
Abruzzo	4.909	17.320	12.807	4.684	15.787	12.523	4.781	16.335	12.632
Molise	4.788	15.818	11.276	4.767	15.222	11.974	4.777	15.439	11.693
Campania	4.955	17.486	11.373	4.750	15.478	11.040	4.840	16.210	11.172
Puglia	4.789	17.312	11.538	4.693	15.789	11.518	4.735	16.347	11.526
Basilicata	4.634	15.662	11.148	4.577	14.981	11.584	4.604	15.244	11.402
Calabria	5.145	16.543	11.742	4.986	15.574	12.172	5.061	15.933	11.996
Sicilia	4.864	17.175	11.197	4.739	15.398	10.970	4.794	16.061	11.061
Sardegna	4.930	17.655	11.999	4.706	16.029	11.850	4.806	16.629	11.909
Italia	4.987	18.576	13.162	4.840	16.469	12.980	4.905	17.184	13.048

Fonte: INPS

Tra chi percepisce solo prestazioni per invalidità civile (33,7% dei soggetti):

- chi cumula pensioni e indennità di accompagnamento (il 35,1% del totale dei soggetti) riceve in media 7.000 euro annui;
- chi ha solo la pensione (il 48,9% del totale) percepisce in media 3.264 euro annui;
- chi ha solo l'indennità di accompagnamento (il restante 16,0% dei soggetti) riceve in media
 5.325 euro annui.

Considerando, invece, i casi di cumulo con altre prestazioni pensionistiche (66,3% del totale e importo medio lordo annuo dei redditi pensionistici pari a 17.184 euro) si osserva che:

- i titolari di pensioni e di indennità di accompagnamento rappresentano l'11,3%; l'importo medio annuo delle prestazioni ricevute è pari a 16.376 euro;
- chi ha la pensione di invalidità civile ma non l'indennità di accompagnamento (6,2% dei soggetti) ha un reddito pensionistico medio annuo pari a 10.269 euro;
- chi percepisce solo l'indennità di accompagnamento (82,5% dei soggetti) ha in media redditi pensionistici pari a 17.811 euro annui.

3.3 La crescita della spesa per invalidità civile nel bilancio della gestione INPS "invalidi civili"

Si è già detto della notevole crescita della spesa nel comparto delle invalidità civili, una crescita proseguita anche nel corso del 2006 e del 2007 (cfr Tavv. A.1 e A.2) e su cui si è riversata l'attenzione di molti osservatori. Per meglio approfondire l'esame delle tendenze è però utile estendere l'ottica temporale, anche al fine di tener conto di talune modifiche del contesto istituzionale. Il compito non è peraltro agevole, perché proprio le modifiche del contesto istituzionale da un lato rendono poco confrontabili le serie nel tempo, dall'altro determinano, anche in presenza di definizioni omogenee, un andamento irregolare nel tempo dei diversi aggregati.

Per cercare di ovviare almeno in parte a questi inconvenienti, si sono perciò indagate altre fonti, in particolare i bilanci della gestione invalidità civile dell'INPS¹¹, di cui va però ricordato il non pieno allineamento con la fonte principale adoperata in questo Rapporto (cfr. Box 1).

La Tavola 3.3.1 presenta i dati tratti dai bilanci consuntivi della gestione, con riferimento alle sole invalidità civili in senso stretto (dunque escludendo non udenti e non vedenti), che rappresentano come visto la parte di gran lunga prevalente nel comparto e sono anche quelle nelle quali si evidenziano le dinamiche più accentuate.

La riga (a) mostra l'andamento della spesa per prestazioni istituzionali, ovvero l'esborso di bilancio nel corso dell'anno. Dal 2000 al 2008 si è passati da 8,1 a 14 miliardi di euro. In particolare 2002 e 2003 sono anni di grande espansione; dal 2004 si rileva un rallentamento della crescita in termini nominali (solo in parte peraltro confermato dal dato di fonte e definizione diversa esposto nella tavola A.1) con un tasso di variazione che nel 2008 si attesta al 5,9%.

La riga (c) evidenzia, in ciò in linea con quanto già visto sulla base dei dati del Casellario dei pensionati (cfr. Tav. A.1), l'irrilevanza in tale evoluzione dell'aumento del valore medio delle prestazioni che, al netto dell'inflazione, si riducono fino al 2008. Viceversa, e di nuovo in linea con quanto visto sulla base dei dati del Casellario, si evidenzia una forte crescita del numero dei trattamenti, che crescerebbe nel 2001-2004 a tassi superiori all'8% annuo. Nel 2008 si registra un aumento del 6.2%.

La congiunta evoluzione di numero e importo dei trattamenti spiega però solo in parte la crescita della spesa registrata nei bilanci della gestione INPS. Come già posto in luce, vi è una

¹¹ L'art. 130 del D.Lgs. 112/1998 ha creato la gestione trasferendogli le competenze in tema prima appannaggio del Ministero dell'interno.

differenza tra i dati di bilancio e la spesa tendenziale implicita nell'evoluzione del numero e degli importi dei trattamenti in essere (alla fine dell'anno)¹². Per quanto la differenza nasconda una pluralità di motivazioni (legate al fatto che le erogazioni effettive riportate nei dati di bilancio includono quelle relative a trattamenti non più in essere alla fine dell'anno e per quelli in essere alla fine dell'anno considerano le mensilità effettivamente erogate nel corso dell'anno), in quanto segue la si usa per approssimare i pagamenti per arretrati (inclusi gli oneri finanziari gravanti sugli stessi). Sono questi del resto che spiegano la sistematica presenza d'una spesa di bilancio più elevata: i trattamenti di invalidità civile maturano a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda di prestazioni, i cui esiti vengono spesso definiti con mesi e mesi di ritardo. Come ulteriore misura del fenomeno, l'ultima riga della Tavola 3.3.1 riporta anche gli oneri finanziari legati al pagamento di arretrati, un ammontare ovviamente più piccolo ma che ha il pregio di fornire un'indicazione che, pur se parziale, è più precisa perché questi sono individuati in quanto tali nel bilancio della gestione.

La stima dei pagamenti per arretrati raggiunge un massimo di 3 miliardi negli anni 2002 e 2003, quando si giunge a sfiorare il 30% dei pagamenti complessivi. A partire dal 2004 la quota della spesa per arretrati sul totale della spesa per prestazioni istituzionali è in continua diminuzione passando dal 24% del 2004 al 15,3% del 2009. Ancora più rilevante è però il contributo alla crescita della spesa di bilancio che viene dall'evoluzione nel tempo degli esborsi per arretrati.

_

¹² I dati presentati nei bilanci della gestione INPS su importi unitari e numero dei trattamenti sono determinati secondo modalità non del tutto identiche a quelle utilizzate per i dati già altrove adoperati in questo Rapporto e desunti dal Casellario dei pensionati aggiornato (cfr. Box. 1). Nella Tavola 3.3.1, tuttavia, si fa riferimento ai primi per accrescere l'omogeneità nel riferimento ai dati della gestione.

Tavola 3.3.1 - Gestione INPS invalidi civili: pensioni e indennità di accompagnamento per invalidità civile in senso stretto e relativa spesa

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
(a) spesa per prestazioni istituzionali (milioni di euro)	8.132	8.331	9.926	10.776	11.209	11.756	12.378	13.219	13.997	14.690
crescita % annua nominale	10,9%	2,4%	19,1%	8,6%	4,0%	4,9%	5,3%	6,8%	5,9%	5,0%
crescita % annua reale	8,3%	-0,3%	16,7%	6,1%	2,0%	3,2%	3,3%	5,1%	2,7%	Nd
(b) Numero trattamenti in essere a fine anno (migliaia)	1.269	1.374	1.527	1.656	1.823	1.917	2.053	2.201	2.338	2.449
crescita % annua	3,9%	8,2%	11,2%	8,4%	10,1%	5,1%	7,1%	7,2%	6,2%	4,7%
(b') Numero domande giacenti a fine anno	61.349	91.937	75.762	66.869	47.293	27.241	30.755	35.543	40.674	Nd
(b") Giudizi giacenti a fine anno	112.005	152.191	186.795	229.533	254.487	278.329	306.815	348.610	341.258	Nd
(c) Prestazione media annua (migliaia di euro)	4.554	4.488	4.565	4.671	4.680	4.745	4.795	4.839	4.896	5.082
crescita % annua nominale	0,4%	-1,5%	1,7%	2,3%	0,2%	1,4%	1,1%	0,9%	1,2%	3,8%
crescita % annua reale	-2,2%	-4,2%	-0,7%	-0,2%	-1,8%	-0,3%	-0,9%	-0,8%	-2,0%	Nd
(d) stima della spesa annuale "corrente": (d)=(b)x(c) (milioni di euro)	5.781	6.165	6.971	7.732	8.532	9.096	9.846	10.649	11.449	12.449
crescita % annua nominale	4,40%	6,60%	13,10%	10,90%	10,30%	6,60%	8,30%	8,2%	7,5%	8,7%
crescita % annua reale	1,8%	3,9%	10,7%	8,4%	8,3%	4,9%	6,3%	6,5%	4,3%	Nd
(e) Stima pagamenti arretrati (e)=(a)-(d) (milioni di euro)	2.352	2.166	2.955	3.044	2.677	2.660	2.532	2.570	2.548	2,241
(e') contributo degli arretrati alla crescita della spesa per prestazioni istituzionali	7,6%	-2,3%	9,5%	0,9%	-3,4%	-0,1%	-1,1%	0,3%	-0,2%	-2,2%
(e _t -e _{t-1})/a _{t-1} (f) Oneri finanz. per arretrati (milioni di euro)	78	51	84	105	101	89	60	60	40	35
(g)=(f)/(e)	3,3%	2,4%	2,8%	3,4%	3,8%	3,3%	2,4%	2,3%	1,6%	1,6%

^{*} Dati di bilancio preventivo INPS 2008

Fonte: Bilanci consuntivi annuali della gestione Inps Invalidi civili

Le considerazioni sopra esposte sembrano caratterizzare il 2000 come un anno in cui un ingente volume di richieste pendenti ed inevase siano state definite (con esito positivo per i richiedenti e contestuale riconoscimento di arretrati). I dati antecedenti, parzialmente difformi perché basati sulla serie ISTAT per le "pensioni e indennità agli invalidi civile, ai non vedenti e ai non udenti civili", sembrano congruenti con tale lettura degli avvenimenti (Tavola 3.3.2). Almeno fino al 1998, essi evidenziano una tendenza alla compressione dei trattamenti – e della spesa in termini reali – forse ricollegabile ad una serie di misure volte a rendere più stringenti i requisiti per l'accesso alle prestazioni di invalidità civile. Una prima, pur contenuta, inversione di tendenza ci sarebbe però stata nel 1999 e questo, insieme a quanto prima evidenziato in tema di arretrati, sembrerebbero segnalare come in parte la stasi precedente si sia risolta in un allungamento dei tempi di attesa ed un aumento del contenzioso, poi riassorbito.

Tavola 3.3.2 - Pensioni e indennità agli invalidi civile, ai non vedenti e ai non udenti civili. Anni 1996-1999

	1996	1997	1998	1999
numero trattamenti (migliaia)	1.452	1.405	1.383	1.418
crescita % annua		-3,2%	-1,6%	2,5%
Pagamenti (milioni €)	7.896	7.934	7.837	8.205
crescita % annua nominale		0,5%	-1,2%	4,7%
crescita % annua reale		-1,2%	-3,0%	3,1%

Nota: dati non confrontabili con quelli successivi al 1999. Dato non disaggregabile fra invalidi civili, non vedenti e non udenti

Fonte: ISTAT

Più peculiare è l'apparente andamento in controtendenza del 2001, anno in cui si rafforza la crescita del numero dei trattamenti ma tanto gli importi medi quanto gli arretrati flettono, contenendo la spesa per prestazioni istituzionali¹³. E' verosimile che nella prima parte dell'anno un forte elemento di rallentamento nella definizione delle domande sia stato costituito dal passaggio dall'1.1.2001 alle Regioni delle funzioni di concessione dei trattamenti economici agli invalidi civili prima esercitate dai Prefetti (cfr. Box 2), un passaggio che, provocando ritardi nella ricomposizione delle commissioni di valutazione, ha contribuito al formarsi di uno stock di arretrato, in parte recuperato nella seconda parte dell'anno e poi però di nuovo riflessosi nell'elevato volume di pagamenti per arretrati del 2002.

Lo smaltimento di domande arretrate ed ancora inevase è visibile non solo indirettamente nel contributo che i pagamenti per arretrati hanno dato nel 2002 alle erogazioni effettive, ma anche, più direttamente, nel contributo che la flessione dello stock di domande giacenti a fine anno ha dato all'aumento dei trattamenti in essere. Quest'ultimo non è però esclusivamente ascrivibile ad uno smaltimento dello stock di domande giacenti: il totale dei trattamenti in essere perché già definiti (in aumento) e delle domande alla stessa data ancora giacenti (in calo – riga b' Tavola 3.3.1) evidenzia infatti una tendenza comunque espansiva nel periodo 2001-2008. La stessa flessione delle domande giacenti deve inoltre esser letta in parallelo all'aumento del contenzioso, quasi triplicato fra il 2000 e il 2008: da 112.000 a 341.000.

Complessivamente, i dati presentati indicano che la spesa per le prestazioni di invalidità civile, dopo una sostanziale stazionarietà nella seconda metà degli anni '90, è iniziata a crescere significativamente nel nuovo decennio. Vi ha contribuito una certa tendenza al riassorbimento, specie nel 2000, di uno stock di domande arretrate. Tale riassorbimento, che comunque si

¹³ Non è improbabile che su tale risultato possa aver influito anche il passaggio all'euro, con un certo rallentamento del flusso di pagamenti nella prima parte dell'anno per il cambiamento delle procedure informatiche.

accompagna ad un forte aumento del numero di ricorsi e del contenzioso in giacenza, non è però l'unico fattore di crescita.

Box 1: I dati sull'invalidità civile tratti dalle diverse fonti

I dati sul numero di prestazioni presentati nella Tavola 3.3.1, come detto ricavati dai bilanci della gestione INPS dell'invalidità civile (più precisamente, riportati nella relazione del conto economico), non coincidono con quelli riportati nella precedente Tavola 3.1.1 o in quella A.1 (calcolati dall'ISTAT sulla base del Casellario dei pensionati). Ancora differenti sono poi i numeri che emergono interrogando direttamente la banca dati INPS on-line, anch'essa basata sul Casellario dei pensionati. Il disallineamento è sintetizzato nella Tavola B1.1 che mostra come i dati riportati in bilancio siano generalmente sensibilmente più bassi, quelli della banca dati *on-line* dell'INPS intermedi e quelli calcolati dall'ISTAT più alti.

E' dunque utile cercare di chiarire meglio dimensione ed origine delle discrepanze.

Una prima differenza tra dati tratti dal Casellario e dati di bilancio INPS è nel fatto che il primo include anche trattamenti non a carico della gestione invalidità civile INPS, in particolare le prestazioni erogate in Trentino – Alto Adige e Valle d'Aosta. Queste però, nel 2007, sono solo 34 mila circa, a fronte di una forchetta di valori che va da 2,37 a 2,96 milioni di unità.

In secondo luogo il disallineamento tra le fonti è spiegato dal fatto che, a differenza delle banche dati on line e bilanci dell'Inps, nell'archivio Istat-Inps, essendo le indennità di accompagnamento considerate come prestazioni autonome, nei casi di cumulo di pensione e indennità viene effettuato il doppio conteggio.

Un'ulteriore ragione di scostamento ha a che fare con le differenti date alle quali vengono effettuate le interrogazioni, ché una discrepanza permane, pur correggendo per il doppio conteggio, anche fra banca dati INPS on-line e valutazioni ISTAT, entrambe esplicitamente derivanti dal Casellario dei pensionati. Più che nella data di riferimento (31/12 per ISTAT, 1/1 per la banca dati INPS on-line), l'origine della discrepanza sembrerebbe essere legata al momento nel quale viene fatta l'interrogazione. In particolare, laddove l'ISTAT si basa su un Casellario che ha recepito la lavorazione dei flussi di dati amministrativi intervenuta nei primi mesi dell'anno (cfr. l'Introduzione a questa monografia), le valutazioni effettuate dall'INPS sono fatte prima, sulla base di un Casellario che ancora non ha recepito quelle lavorazioni, e poi non più riviste. Quanto infine alle valutazioni INPS allegate al bilancio, queste sono poi discendenti dalla ricognizione connessa con il rinnovo degli ordini di pagamento. La sistematicità della discrepanza sembrerebbe segnalare come la definizione amministrativa di molti nuovi trattamenti (all'interno di un fenomeno che comunque è in crescita) intervenga spesso nei primi mesi dell'anno.

Tavola B1.1 - Numero prestazioni di invalidità civile da fonti diverse

Fonte	Ciechi	Sordomuti	Invalidi civili	Totale
		2006		
Casellario pensionati (Banca Dati Inps) *	215.064	55.712	2.101.005	2.371.781
Bilanci gestione INPS invalidi civili **	126.860	41.658	2.053.476	2.221.994
Casellario pensionati (Istat-Inps) ***	231.319	56.718	2.554.423	2.842.460
		2007		
Casellario pensionati (Banca Dati Inps) *	219.870	55.953	2.223.172	2.498.995
Bilanci gestione INPS invalidi civili **	129.653	41.763	2.200.852	2.372.268
Casellario pensionati (Istat-Inps) ***	233.535	56.820	2.667.277	2.957.632

*** I dati si riferiscono al 31 dicembre.

^{*} I dati si riferiscono al 1º gennaio dell'anno successivo.

** I bilanci della gestione invalidità civile INPS si riferiscono al 31 dicembre e non comprendono le prestazioni erogate in Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta. I dati sul numero delle prestazioni non viene effettuato il doppio conteggio.

Box 2: Procedure per l'accertamento dell'invalidità civile

Le procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile sono definite all'interno del frame normativo già descritto nel cap. 1. In particolare rilevano la L. 118/1971 in materia di trattamenti per i mutilati ed invalidi civili e la L. 18/1980 che ha istituito le indennità di accompagnamento, nonché la L. 104/1992, legge quadro sulla disabilità. Sulla materia hanno però anche avuto effetto il D.Lgs. 112/98, art. 10, in materia di trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, la L. 326/2003, art. 42 e la L. 47/2004 art. 23 per quanto attiene alla tutela amministrativa e giurisdizionale in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, la L. 248/2005, art. 10, in tema di trasferimento delle competenze residuali del Ministero dell'Economia e finanze all'INPS, nonché il decreto-legge 4/2006 (convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2006) che, all'articolo 6, assegna alle regioni, nell'ambito delle proprie competenze, il compito di adottare disposizioni per semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario per invalidità civile, cecità, sordità, riconoscimento dell'handicap e dell'handicap grave, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale. Infine, ultime novità in tema di accertamento sanitario di invalidità civile sono state introdotte dall'articolo 20 del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge del 3 agosto 2009, n. 102.

L'accertamento dello status di invalido rileva anche al fine delle misure di supporto all'inserimento sociale ed economico dell'invalido, ed in particolare all'inserimento lavorativo dei disabili disciplinato dalla L. 68/1999. Sia pur brevemente, descriveremo perciò l'iter con cui, su istanza, si procede alla verifica medico-legale della condizione di invalidità e di successiva "presa in carico" del soggetto tanto da un punto di vista socio-sanitario o di supporto nel mercato del lavoro – aspetti su cui però non ci si soffermerà - quanto dal punto di vista dell'erogazione delle prestazioni economiche previste dalla normativa.

Domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile

L'iter parte dall'istanza per il riconoscimento di una situazione di invalidità - a cura dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente (genitore, o tutore) o ne cura gli interessi nel caso degli inabilitati (curatore) - rivolta all'INPS territorialmente competente che la trasmette, in tempo reale e in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza che provvederà alla convocazione. Con la medesima domanda può essere richiesto, con specifica indicazione, l'accertamento dello stato di invalidità civile, cecità o sordomutismo ai fini della concessione delle provvidenze previste (pensioni di invalidità civile e indennità di accompagnamento) e l'accertamento della condizione di "persona handicappata" ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L. 104/1992, un accertamento che non riguarda i soli "invalidi civili" e che dà diritto ad agevolazioni fiscali, prestazioni sanitarie o sociali, lavorative (permessi riposi ecc.).

Alla domanda occorre allegare un certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 tutto il procedimento è informatizzato e gestito telematicamente a partire dalla certificazione medica e dalla domanda. Il cittadino può seguire via internet l'iter della propria pratica dall'inizio fino all'erogazione delle eventuali provvidenza, con la possibilità di inserire ulteriori informazioni richieste ai fini della concessione delle stesse provvidenze.

La Commissione sanitaria di accertamento

La Commissione medica operante presso ogni ASL è composta da uno specialista in medicina legale, che la presiede, e da due altri medici, almeno uno dei quali individuato prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. A partire dal 1° gennaio 2010 la Commissione è integrata da un medico INPS, quale componente effettivo. I componenti la Commissione sono selezionati tra i medici, dipendenti o convenzionati, della ASL territorialmente competente. Partecipa all'esame, in relazione alla tipologia di invalidità da accertare, un sanitario in rappresentanza delle associazioni di rappresentanza delle persone disabili (mutilati ed invalidi civili –ANMIC; ciechi -UIC, sordomuti -ENS; famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali – ANFFAS). Per l'accertamento di handicap classificati come gravi ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L. 104/1992, la Commissione deve essere integrata da un operatore sociale e, ove necessario, da un esperto.

La visita

Il richiedente è convocato presso la Commissione medica per l'accertamento. Per l'effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di patologia oncologica ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.

La visita avviene presso la Commissione della ASL competente. Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l'incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.

In ogni caso, durante la visita l'interessato può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. A conclusione della visita di accertamento, la Commissione redige un verbale contenente l'esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l'eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l'esclusione di successive visite di revisione.

In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.

La verifica

Se al termine della visita il verbale è approvato all'unanimità, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS viene considerato definitivo. Se, invece, il parere non è unanime, l'INPS sospende l'invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.

Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino dall'INPS. Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi. Il procedimento si conclude con l'erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari e di diritto.

Decorrenza dei benefici economici

I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla ASL. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data differente.

Contenzioso

Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di

presentazione della domanda. Se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.

Dal 1° gennaio 2005, a norma dell'art. 42, comma 3 del DL 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge 326/2003, in materia di invalidità civile, avverso i verbali di accertamento sanitario negativi dello stato invalidante può essere esperita l'azione giudiziaria, entro sei mesi dalla notifica dell'atto.

L'aggravamento

Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento seguendo il medesimo iter fin qui illustrato. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso.

Revisione periodica dell'invalidità civile

Nel corso degli anni, sono state varate specifiche norme volte a razionalizzare e potenziare queste attività di controllo. Dal 1988¹⁴, anche con provvedimenti di natura regolamentare¹⁵, sono stati fissati i criteri e le modalità per l'effettuazione delle verifiche. Dal 1996 sono stati varati Piani straordinari - il primo per gli anni 1996 e 1997¹⁶ ed il secondo per il periodo dal 1º giugno 1998 al 31 marzo 1999¹⁷, per la realizzazione di rispettivamente 150.000 e 100.000 verifiche sanitarie, disposte anche senza preavviso da parte dei medici appartenenti alla Commissione Medica Superiore di invalidità civile o alle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile. In tali circostanze sono state altresì introdotte specifiche verifiche sui redditi dell'assistito, mediante controlli incrociati effettuati dal Ministero, con l'ausilio delle banche dati del Ministero delle Finanze e del Casellario centrale dei pensionati istituito presso l'INPS. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari è disposta, in via cautelare, la sospensione dell'erogazione delle prestazioni, con successiva formalizzazione. Successive norme sono state emanate per potenziare lo strumento delle verifiche a campione, disciplinando le ipotesi di mancata presentazione a visita, precisando alcuni aspetti relativi al contenzioso giurisdizionale, con particolare riferimento all'individuazione del soggetto legittimato passivo ed alle notifiche degli atti giudiziari, nonché per incrementare di ulteriori 40.000 accertamenti sanitari da realizzare entro il 31 dicembre 1999 e 70.000 entro il 31 dicembre 2000 (cf. L. 448/1998).

Sempre all'interno di una legge finanziaria (la L. 388/2000) si è poi riconosciuto il carattere permanente di alcune patologie, esonerando pertanto i soggetti portatori da controlli successivi: in particolare è questo il caso dei cittadini affetti da di Down, dei portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché dei disabili mentali gravi, esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche (tranne che su specifica richiesta da parte del medico di famiglia). Tale norma è

-

¹⁴ Ai sensi della legge 26 luglio 1988, n. 291.

¹⁵ Cfr. Decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, modificato dal decreto del Ministro del Tesoro n. 148 del 3.01.1992: "Regolamento recante i criteri e le modalità per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della L. 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173".

¹⁶ "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica".

¹⁷Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", art. 52.

stata peraltro oggetto di numerose modifiche successive¹⁸. L'ultima è costituta dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 10.01.2006 (convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2006) secondo cui i soggetti portatori di determinate patologie sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Le patologie che possono beneficiare di questa disposizione sono adesso definite dal Decreto Ministeriale sottoscritto il 2 agosto 2007 dai due Ministri competenti, Economia e Finanze e Salute.

A partire dal 1° gennaio 2009 e fino al termine del 31 dicembre 2009 è stato, infine, previsto un nuovo piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica delle invalidità civili, ai sensi dell'art. 80 del DL 112/2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008.

La Legge n. 102 del 3 agosto 2009, ha comunque stabilito che la successiva permanenza dei requisiti sanitari è affidata all'INPS.

¹⁸ Per il solo caso della sindrome di Down, la finanziaria per il 2003 (L. 289/2002), dispone che siano dichiarate persone in situazione di handicap con connotazione di gravità (ai sensi dell'art. 3 l. 104/92) esonerandole da ulteriori successive visite e controlli.

L'art. 42 della L. 326/2003 ha disposto, tra l'altro, che in sede di verifica dei requisiti sanitari, svolte sulla base di criteri individuativi fissati annualmente, sono oggetto di valutazione le patologie riscontrate al momento della verifica con applicazione delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità vigenti al momento della visita stessa e che, con provvedimento interdirigenziale (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, INPS), siano definite le modalità tecniche per le verifiche, da effettuare in via telematica, sulle condizioni reddituali dei beneficiari.

4. Le invalidità IVS

Le prestazioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità, ovvero le prestazioni di invalidità del comparto previdenziale (IVS) sono descritte nei Prospetti 1.4 e 1.5 del capitolo 1.

4.1 I trattamenti

Nel 2007, tra le pensioni IVS il numero delle prestazioni erogate a seguito di una riconosciuta invalidità era pari a 1,8 milioni, per un importo complessivo lordo annuo di 12,8 miliardi di euro (Tavola 4.1.1), pari allo 0,8% del PIL. Rispetto al 2006, la spesa è diminuita del 3,8% a causa del calo, in linea con la tendenza osservata negli anni precedenti, del numero di trattamenti (-6,2%) a fronte dell'aumento registrato nel loro importo medio (+2,6%).

Il 50% delle prestazioni usufruiscono dell'integrazione al minimo (912 mila contro 914 mila non integrate): il loro importo medio (comprensivo di trattamenti di base e di integrazioni) era di 5.642 euro (contro gli 8.335 euro delle non integrate) ed una spesa complessiva di 5,1 miliardi (8,4 miliardi è la spesa per quelle non integrate).

La maggior parte dei trattamenti è erogata alle donne (56,1%) alle quali è, tuttavia, destinato il 47,0% della spesa. Infatti, l'importo medio delle prestazioni di cui beneficiano le donne è inferiore a quello riferito alle medesime prestazioni ricevute dagli uomini.

Tavola 4.1.1 – Pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità, per sesso del titolare. Anni 2006-2007 (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)

		2006		2007				
Sesso		Importo complessivo	Importo medio		Importo complessivo	Importo medio		
	Numero	annuo	annuo	Numero	annuo	annuo		
Maschi	850.220	6.977.990	8.207	802.217	6.768.445	8.437		
Femmine	1.096.555	6.310.024	5.754	1.023.591	6.013.051	5.874		
Maschi e femmine	1.946.775	13.288.014	6.826	1.825.808	12.781.496	7.000		

Fonte: INPS

Il 47,1% delle pensioni di invalidità si concentra nelle regioni del Mezzogiorno, il 31,0% nelle regioni settentrionale e il restante 21,9% in quelle centrali (Figura 4.1.1).

Al Nord le prestazioni di invalidità IVS costituiscono il 5,0% delle prestazioni pensionistiche erogate nella ripartizione, a cui corrisponde il 3,6% della spesa pensionistica complessiva. Nelle regioni del Centro la quota relativa passa all'8,3% per ciò che riguarda il numero di prestazioni e al 5,6% in termini di importo erogato. Nel Mezzogiorno, infine, le invalidità IVS rappresentano

l'11,7% delle prestazioni pensionistiche complessivamente erogate e l'8,9% della spesa complessiva.




Figura 4.1.1 – Pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità per area geografica e sesso del titolare (a).

Anno 2007

(a) Sono escluse le pensioni erogate a residenti all'estero e le pensioni per le quali non si dispone dell'informazione relativa alla residenza dei titolari.

Fonte: INPS

4.2 I beneficiari

Al 31 dicembre 2007, il numero dei beneficiari delle pensioni di inabilità o assegni ordinari di invalidità era pari a 1.818.646; il 41,7% di essi è titolare solo di trattamenti di invalidità, mentre il 58,3% cumula queste pensioni con altre prestazioni.

La regione con il numero più elevato di beneficiari è la Campania con 200.414 pensioni e 199.903 pensionati, pari all'11,2% del totale, seguita dalla Sicilia (10,4%), dal Lazio (8,8%) e dalla Puglia (8,5% del totale nazionale). Considerando i valori assunti dai tassi di pensionamento standardizzati¹⁹ (Figura 4.2.1) si osservano alcune differenze rispetto alla distribuzione territoriale desunta dai valori assoluti. La Basilicata è la regione con il più elevato tasso di pensionamento (58 pensionati di invalidità ogni mille abitanti). Analogamente, la Valle d'Aosta e il Molise, dove risiede un basso numero di pensionati, hanno un tasso di pensionamento superiore al valore nazionale pari al 27‰. La Campania, la Sicilia e la Puglia confermano, invece, la loro posizione di testa. Complessivamente, il gradiente geografico del tasso

¹⁹ Sulla procedura di standardizzazione cfr. sezione 3.2.

standardizzato di pensionamento è più marcato per questi trattamenti di invalidità, che presuppongono un passato contributivo e quindi lavorativo, di quanto non fosse quello evidenziato nel caso dei trattamenti di invalidità civile (in particolare di quello visto per le indennità di accompagnamento) che quel passato contributivo e lavorativo non presuppongono; alla dimensione Nord-Sud se ne assommano anche altre, perché d'un certo rilievo sono anche le differenze esistenti all'interno del Centro-Nord.

Tavola 4.2.1 – Beneficiari di pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità per regione (a) e sesso del titolare. Anno 2007

Regione -	Maschi		Femmine		Maschi e femn	nine
Regione	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	38.495	4,9	68.010	6,7	106.505	5,9
Valle d'Aosta	2.414	0,3	3.274	0,3	5.688	0,3
Lombardia	59.399	7,6	77.657	7,7	137.056	7,6
Trentino Alto-Adige	8.293	1,1	11.611	1,1	19.904	1,1
Bolzano-Bozen	3.681	0,5	5.299	0,5	8.980	0,5
Trento	4.612	0,6	6.312	0,6	10.924	0,6
Veneto	34.459	4,4	41.275	4,1	75.734	4,2
Friuli V.G.	11.471	1,5	21.812	2,2	33.283	1,9
Liguria	18.759	2,4	31.176	3,1	49.935	2,8
Emilia Romagna	44.704	5,7	81.109	8,0	125.813	7,0
Toscana	43.546	5,6	67.182	6,6	110.728	6,2
Umbria	18.336	2,4	25.375	2,5	43.711	2,4
Marche	32.438	4,2	48.180	4,8	80.618	4,5
Lazio	66.927	8,6	90.806	9,0	157.733	8,8
Abruzzo	28.641	3,7	36.963	3,6	65.604	3,7
Molise	8.243	1,1	12.280	1,2	20.523	1,1
Campania	94.926	12,2	104.977	10,4	199.903	11,2
Puglia	70.219	9,0	82.134	8,1	152.353	8,5
Basilicata	16.254	2,1	21.563	2,1	37.817	2,1
Calabria	44.658	5,7	58.068	5,7	102.726	5,7
Sicilia	99.026	12,7	87.168	8,6	186.194	10,4
Sardegna	37.658	4,8	42.971	4,2	80.629	4,5
Italia	778.866	100,0	1.013.591	100,0	1.792.457	100,0
Estero e non ripartibili	17.619		8.570		26.189	
Totale	796.485		1.022.161		1.818.646	
di cui con pensione della specie aumentata ex art. 38 L.448/2001	81.043		118.379		199.422	
con altra pensione aumentata ex art. 38 L.448/2001	1.401		34.610		36.011	

⁽a) Le percentuali sono calcolate sul totale Italia, escludendo i beneficiari residenti all'estero e i beneficiari per i quali non si dispone dell'informazione relativa alla residenza.

Fonte: INPS

Tra 2006 e 2007 si evidenzia una flessione del numero di titolari di pensioni di inabilità o assegni ordinari di invalidità del 6,2%. Tale diminuzione è stata del 6,2% nelle regioni del Nord, del 6,4% nel Centro e del 6,1% nel Mezzogiorno. Si tratta di una prosecuzione di una tendenza

già evidente nel 2006, quando il numero dei beneficiari era diminuito rispetto all'anno precedente del 6,7% (Figura 4.2.2).


Quanto ai redditi da pensioni dei titolari di questi trattamenti (Tavola 4.2.2), l'importo medio annuo è nel complesso pari a 11.864 euro, a sintesi dei 8.045 euro per quanti beneficiano solo di questi trattamenti, e di 14.525 euro annui, di cui 6.419 euro derivanti da pensione di inabilità o assegni ordinari di invalidità, per chi invece li cumuli con altri.

Basilicata **□** 58 Molise □ 50 Calabria **50** Sardegna 7 48 Abruzzo 41 Marche 41 Valle d'Aosta 40 Campania 40 Puglia 38 Umbria 7 38 Sicilia Italia 27 Lazio 27 Emilia Romagna 23 Toscana 23 Liguria 21 Friuli Venezia Giulia 21 Piemonte 720 Trentino Alto Adige Veneto] 14 Lombardia 13 0 10 20 30 40 50 60 70

Figura 4.2.1 – Beneficiari di pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2007 (per 1.000 abitanti)

(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i beneficiari per i quali non si dispone dell'informazione relativa alla residenza. *Fonte: INPS*

Figura 4.2.2 – Beneficiari di pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità per regione (a). Anni 2005-2007 (Variazioni percentuali)



(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i beneficiari per i quali non si dispone dell'informazione relativa alla residenza. Fonte: INPS

Tavola 4.2.2 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di pensioni di inabilità e/o da assegni ordinari di invalidità, per sesso e regione (a). Anno 2007 (euro)

		Maschi			Femmine		Masc	hi e femmii	ne
	In	In		In	In		In	In	
Regioni	assenza di altre	presenza di altre	Totale	assenza di altre	presenza di altre	Totale	assenza di altre	presenza di altre	Totale
To:	pensioni	pensioni		pensioni	pensioni		pensioni	pensioni	
Piemonte	10.606	17.079	13.359	7.150	14.574	12.414	8.974	15.209	12.755
Valle d'Aosta	10.234	20.914	16.088	6.634	14.934	12.234	8.456	17.174	13.869
Lombardia	11.092	17.592	13.970	7.532	15.421	12.910	9.570	16.141	13.370
Trentino Alto-Adige	9.648	16.780	12.874	6.735	13.825	11.709	8.388	14.757	12.194
Veneto	9.585	16.438	12.786	6.759	13.882	11.825	8.472	14.788	12.262
Friuli V.G.	9.746	16.885	13.355	6.724	14.282	12.603	8.354	14.945	12.862
Liguria	11.595	19.504	15.732	6.767	15.389	12.997	9.222	16.637	14.024
Emilia Romagna	10.276	17.010	13.427	7.010	14.496	12.234	8.619	15.174	12.658
Toscana	9.974	17.335	13.743	6.558	14.119	12.021	8.378	15.131	12.698
Umbria	9.557	16.142	13.384	6.505	14.376	12.521	8.221	15.002	12.883
Marche	8.422	14.887	11.775	6.325	13.170	11.205	7.437	13.734	11.434
Lazio	10.560	16.779	13.448	6.972	14.011	11.882	9.004	14.922	12.546
Abruzzo	7.823	15.206	11.727	6.187	13.119	11.178	7.113	13.876	11.418
Molise	7.019	12.589	9.543	6.083	12.057	10.220	6.592	12.219	9.948
Campania	8.622	14.526	11.179	6.385	13.011	10.748	7.728	13.576	10.953
Puglia	8.150	14.739	11.013	6.773	13.827	11.225	7.554	14.165	11.127
Basilicata	7.254	13.316	9.797	6.200	12.190	10.011	6.776	12.564	9.919
Calabria	7.303	14.321	10.579	6.486	13.543	11.074	6.927	13.820	10.859
Sicilia	7.731	14.325	10.610	6.414	12.978	10.682	7.266	13.561	10.644
Sardegna	8.209	15.449	11.741	6.532	13.534	11.188	7.493	14.283	11.447
Italia	9.066	15.761	12.169	6.703	13.883	11.629	8.045	14.525	11.864

(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i beneficiari per i quali non si dispone dell'informazione relativa alla residenza.

Fonte: INPS

5. Le rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali

Le rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali sono descritte nel Prospetto 1.6 del capitolo 1.

5.1 I trattamenti

Le rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali erogate in Italia al 31 dicembre 2007 sono pari a 977 mila, di cui il 75,3% attribuite a uomini e il 24,7% destinate a donne (per queste ultime si tratta in quasi la metà dei casi di rendite indirette, in quanto superstiti del lavoratore interessato da infortunio) (Tavola 5.1.1). La spesa complessiva sostenuta per tali prestazioni è di 4.256 milioni di euro, pari allo 0,3% del PIL. La quota destinata agli uomini è pari al 66,0% del totale.

Rispetto al 2006, il numero delle rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali subisce un calo dell'1,5%, mentre l'importo complessivo lordo annuo aumenta dello 0,2% grazie all'aumento dell'1,8% nell'importo medio dei trattamenti (che passano da 4.282 a 4.357 euro).

Tavola 5.1.1 – Rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali per categoria della pensione e sesso del titolare. Anni 2006-2007 (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)

		2006		2007							
Categoria di pensione		Importo	Importo		Importo	Importo					
	Numero	complessivo	medio	Numero	complessivo	medio					
	MASCHI										
Rendite dirette	734.625	2.761.912	3.760	722.706	2.758.672	3.817					
Rendite indirette	12.495	48.548	3.885	12.459	49.658	3.986					
Totale	747.120	2.810.461	3.762	735.165	2.808.330	3.820					
	FEMMINE										
Rendite dirette	120.901	338.705	2.802	119.165	340.984	2.861					
Rendite indirette	123.502	1.096.295	8.877	122.349	1.106.400	9.043					
Totale	244.403	1.435.000	5.871	241.514	1.447.385	5.993					
	MASCHI E FEMMINE										
Rendite dirette	855.526	3.100.617	3.624	841.871	3.099.656	3.682					
Rendite indirette	135.997	1.144.843	8.418	134.808	1.156.058	8.576					
Totale	991.523	4.245.461	4.282	976.679	4.255.714	4.357					

Fonte: INPS

La maggior parte delle rendite è destinata a soggetti residenti nelle regioni settentrionali, con 428.588 trattamenti (44,1% del totale nazionale) e circa 1.885 milioni di euro di spesa complessiva annua (44,5% del totale nazionale). Il 31,9% delle prestazioni si concentra nelle regioni meridionali (32,6% in termini di spesa) e il restante 24,0% in quelle del Centro, nelle quali viene erogato il 22,8% dell'importo complessivo (Figura 5.1.1).

Nelle regioni del Centro le rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali costituiscono il 4,9% delle prestazioni pensionistiche ivi erogate. Tale quota passa al 4,3% nelle regioni meridionali e insulari e scende al 3,8% nelle regioni del Nord.




Figura 5.1.1 - Rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali per area geografica (a) e sesso del titolare. Anno 2007

(a) Sono escluse le rendite erogate a residenti all'estero e le rendite per le quali non si dispone dell'informazione relativa alla residenza del titolare.

Fonte: INPS

5.2 I beneficiari

Al 31 dicembre 2007, il numero dei beneficiari di rendite per infortunio sul lavoro e/o malattie professionali è pari a 967.683; il 26,1% di essi è titolare solo di rendite, mentre il 73,9% le cumula con altre prestazioni pensionistiche.

Dall'analisi dei dati della distribuzione territoriale dei titolari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali (Tavola 5.2.1) si osserva che nel 2007 la Lombardia è la regione con il numero più elevato di beneficiari con 117.317 prestazioni e 116.681 pensionati (12,1% del

totale nazionale). Seguono la Toscana (10,2%), l'Emilia Romagna (9,0%), il Veneto e la Sicilia (entrambe con il 7,6% del totale nazionale). Quote altrettanto significative si rilevano per il Piemonte, la Puglia e la Campania (tutte al 6,5% del totale nazionale).

Tavola 5.2.1 – Beneficiari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali per regione (a) e sesso del titolare. Anno 2007

Regione -	Maschi		Femmine		Maschi e femmine	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	44.558	6,1	17.841	7,5	62.399	6,5
Valle d'Aosta	3.058	0,4	1.270	0,5	4.328	0,4
Lombardia	89.442	12,3	27.239	11,5	116.681	12,1
Trentino Alto-Adige	12.780	1,8	4.457	1,9	17.237	1,8
Bolzano-Bozen	6.308	0,9	2.025	0,9	8.333	0,9
Trento	6.472	0,9	2.432	1,0	8.904	0,9
Veneto	57.304	7,9	16.173	6,8	73.477	7,6
Friuli V.G.	17.388	2,4	6.081	2,6	23.469	2,4
Liguria	30.295	4,2	10.888	4,6	41.183	4,3
Emilia Romagna	63.722	8,8	22.606	9,5	86.328	9,0
Toscana	73.433	10,1	24.842	10,4	98.275	10,2
Umbria	24.942	3,4	6.791	2,9	31.733	3,3
Marche	33.530	4,6	10.733	4,5	44.263	4,6
Lazio	42.133	5,8	13.889	5,8	56.022	5,8
Abruzzo	22.781	3,1	9.594	4,0	32.375	3,4
Molise	4.291	0,6	2.177	0,9	6.468	0,7
Campania	45.946	6,3	16.228	6,8	62.174	6,5
Puglia	51.142	7,1	11.800	5,0	62.942	6,5
Basilicata	6.665	0,9	2.614	1,1	9.279	1,0
Calabria	21.767	3,0	7.700	3,2	29.467	3,1
Sicilia	57.106	7,9	15.751	6,6	72.857	7,6
Sardegna	22.618	3,1	9.103	3,8	31.721	3,3
Italia	724.901	100,0	237.777	100,0	962.678	100,0
Estero e non ripartibili	3.500		1.505		5.005	
Totale	728.401		239.282		967.683	
Di cui con altra pensione						
aumentata ex art. 38 L.448/2001	2.097		1.139		3.236	

(a) Le percentuali sono calcolate sul totale Italia, escludendo i beneficiari residenti all'estero e i beneficiari per i quali non si dispone dell'informazione relativa alla residenza.

Fonte: INPS

Se si effettua il confronto territoriale in termini standardizzati²⁰ (Figura 5.2.1) le regioni con il numero più elevato di rendite ogni mille residenti sono la Valle d'Aosta e l'Umbria (entrambe al 31‰ a fronte di un valore medio nazionale pari al 15‰). La Toscana, con 23 beneficiari ogni 1.000 residenti conferma la sua posizione di regione ad alta densità di titolari di rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali. Valori elevati dell'indicatore si registrano anche per

²⁰ Sulla procedura di standardizzazione cfr. sezione 3.2.

le Marche (25‰) e l'Abruzzo (22‰). Per contro, la Lombardia, è in penultima posizione, seguita solo dal Lazio. A differenza della distribuzione regionale dei tassi standardizzati per le invalidità civili ed i trattamenti IVS di invalidità, le regioni del Mezzogiorno sono a cavallo, e non sistematicamente sopra, del dato medio nazionale.

Valle d'Aosta 31 Umbria 31 Marche 25 7 23 Toscana Abruzzo 22 Liguria 20 Sardegna 19 Molise 18 18 Emilia Romagna Trentino Alto Adige 17 Friuli Venezia Giulia 17 16 Puglia Italia 15 15 Basilicata Calabria 15 Sicilia 15 Veneto 15 Piemonte 12 Campania 12 Lombardia 12 Lazio 10 0 5 10 15 20 25 30 35

Figura 5.2.1 – Beneficiari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali (a): tasso di pensionamento standardizzato per regione. Anno 2007 (per 1.000 abitanti)

(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i beneficiari per i quali non si dispone dell'informazione relativa alla residenza. Fonte: INPS

Rispetto al 2006, il numero dei titolari di rendite per infortunio sul lavoro flette dell'1,5%, pressoché in tutte le aree del Paese anche se nelle regioni del Centro il tasso di variazione è superiore a quello rilevato al Nord e nel Mezzogiorno. Si tratta di una prosecuzione della flessione già registratasi nel 2006, quando il numero dei beneficiari era diminuito del 4,1% (Figura 5.2.2).

Figura 5.2.2 – Beneficiari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali per ripartizione geografica Anni 2005-2007 (Variazioni percentuali)

Quanto ai redditi pensionistici dei titolari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali (Tavola 5.2.2) si osserva un importo medio lordo annuo pari a 14.335. Chi percepisce solo tali rendite e non ha altre prestazioni pensionistiche (il 26,0% dei soggetti) ha importo medio annuo di 3.298 euro; chi cumula tali rendite con altre pensioni riceve nel complesso 18.215 euro annui, di cui 4.783 euro relative alle rendite in questione.

Tavola 5.2.2 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali, per sesso e regione. Anno 2007 (euro)

		Maschi		Femmine Maschi e femm					10
	In	In		————In				In	ie
Regioni	assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni	Totale	assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale	In assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni	Totale
Piemonte	3.297	18.887	14.523	3.843	18.873	16.488	3.398	18.882	15.085
Valle d'Aosta	3.549	22.373	19.547	4.256	21.494	20.476	3.649	22.096	19.820
Lombardia	3.392	19.507	14.167	3.597	18.828	15.916	3.423	19.324	14.575
Trentino Alto-Adige	3.322	17.955	13.192	3.350	17.669	15.626	3.326	17.867	13.821
Veneto	3.388	18.209	13.956	3.455	17.531	14.750	3.399	18.046	14.131
Friuli V.G.	3.278	19.123	14.859	3.261	18.385	15.375	3.275	18.919	14.993
Liguria	3.142	22.136	18.513	3.747	21.116	19.176	3.247	21.848	18.688
Emilia Romagna	3.265	18.466	14.418	3.038	17.595	14.741	3.218	18.222	14.503
Toscana	3.182	19.269	15.781	3.254	18.191	16.137	3.195	18.977	15.871
Umbria	2.967	17.685	14.897	3.176	16.402	14.513	3.003	17.398	14.815
Marche	2.760	15.986	13.286	2.820	15.558	13.625	2.772	15.877	13.368
Lazio	3.305	18.813	14.132	3.875	16.884	14.128	3.412	18.290	14.131
Abruzzo	3.224	16.935	13.499	4.044	16.582	14.781	3.384	16.820	13.879
Molise	3.100	13.788	10.306	3.108	13.430	12.003	3.102	13.647	10.877
Campania	3.149	17.264	12.078	3.958	15.355	12.864	3.289	16.684	12.283
Puglia	3.112	18.156	13.155	3.814	17.011	13.958	3.209	17.916	13.306
Basilicata	3.173	15.294	10.731	3.277	14.815	12.555	3.190	15.133	11.245
Calabria	3.303	16.399	11.259	3.882	16.554	13.827	3.397	16.448	11.930
Sicilia	3.314	17.580	13.023	4.104	16.629	14.353	3.421	17.343	13.311
Sardegna	3.084	18.459	13.490	3.509	19.451	17.259	3.146	18.795	14.571
Italia	3.240	18.434	14.066	3.582	17.636	15.154	3.298	18.215	14.335

Fonte: INPS

6. Assegni e pensioni sociali

Assegni e pensioni sociali sono descritti nel Prospetto 1.7 e i relativi importi sono riportati nella Tavola 1.1 del capitolo 1.

6.1 I trattamenti

Il numero delle pensioni sociali al 31 dicembre 2007 era pari a 781.555, per un importo complessivo annuo di 3.620 milioni di euro, pari allo 0,2% del PIL. Rispetto al 2006, il numero dei trattamenti cresce dello 0,8%; la crescita della spesa (comprensiva delle maggiorazioni sociali) è del 3,3%. Le pensioni costituite da trattamenti di invalidità civile trasformati ai 65 anni di età sono il 46,4% del totale dei trattamenti e il 43,1% dell'importo complessivo annuo (Tavola 6.1.1).

Tavola 6.1.1 – Pensioni sociali per tipologia della pensione e sesso del titolare. Anni 2006-2007 (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)

		2006			2007	
		Importo	Importo		Importo	Importo
Tipologia di pensione	Numero	complessivo	medio	Numero	complessivo	medio
			MAS	СНІ		
Pensioni e assegni sociali	133.687	639.300	4.782	138.595	678.637	4.897
Ex pensioni invalidità civile	94.917	408.622	4.305	97.035	428.325	4.414
Totale	228.604	1.047.922	4.584	235.630	1.106.963	4.698
			FEMN	MINE		
Pensioni e assegni sociali	284.564	1.363.610	4.792	280.568	1.380.506	4.920
Ex pensioni invalidità civile	262.333	1.093.843	4.170	265.357	1.132.264	4.267
Totale	546.897	2.457.452	4.493	545.924	2.512.767	4.603
			MASCHI E	FEMMINE		
Pensioni e assegni sociali	418.251	2.002.910	4.789	419.163	2.059.143	4.913
Ex pensioni invalidità civile	357.250	1.502.465	4.206	362.392	1.560.589	4.306
Totale	775.501	3.505.375	4.520	781.555	3.619.732	4.631

Fonte: INPS

I trattamenti sono erogati prevalentemente a donne, quelli destinati agli uomini costituendo solo il 30,1% del totale.

Il 51,7% dei trattamenti è nelle regioni dell'Italia meridionale, il 27,6% nelle regioni settentrionali e il restante 20,6% in quelle centrali (Figura 6.1.1). Nel Mezzogiorno le pensioni sociali costituiscono il 2,9% della spesa pensionistica complessiva erogata in tale area. Nelle regioni del Centro tale quota all'1,5% e nel Nord allo 0,9%.




Figura 6.1.1 – Pensioni e assegni sociali per area geografica e sesso del titolare (a). Anno 2007

6.2 I beneficiari

Al 31 dicembre 2007, il numero dei beneficiari di pensioni e assegni sociali era pari a 781.219; il 58,1% di essi era titolare solo di tale tipo di prestazione, mentre il 41,9% la cumulava con altre prestazioni (circa 327.000 soggetti, dei quali oltre 77.000 godono in particolare dell'indennità di accompagnamento; cfr. Tavola 3.2.3).

La regione con il numero più elevato di beneficiari è la Sicilia con 123.307 pensioni e 123.268 pensionati, pari al 15,8% del totale, seguita dalla Campania con 112.825 prestazioni e 112.791 beneficiari (14,4% del totale nazionale). Quote altrettanto significative si rilevano nel Lazio (11,6%), in Lombardia (9,4%), Puglia (8,5%), Toscana (5,4%) e Veneto (4,8%). Nel complesso, in queste sette regioni si concentra il 70,0% del numero di pensionati sociali e il 70,5% dell'importo complessivo erogato.

Tavola 6.2.1 – Beneficiari di pensioni o assegni sociali per regione e sesso del titolare. Anno 2007

Regione -	Maschi		Femmine		Maschi e femm	ine
Regione	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	8.806	3,7	24.098	4,4	32.904	4,2
Valle d'Aosta	230	0,1	678	0,1	908	0,1
Lombardia	19.422	8,2	54.345	10,0	73.767	9,4
Trentino Alto-Adige	1.828	0,8	4.244	0,8	6.072	0,8
Bolzano-Bozen	764	0,3	1.813	0,3	2.577	0,3
Trento	1.064	0,5	2.431	0,4	3.495	0,4
Veneto	9.904	4,2	27.669	5,1	37.573	4,8
Friuli V.G.	2.997	1,3	8.697	1,6	11.694	1,5
Liguria	5.062	2,1	16.313	3,0	21.375	2,7
Emilia Romagna	8.192	3,5	23.506	4,3	31.698	4,1
Toscana	8.980	3,8	32.829	6,0	41.809	5,4
Umbria	3.121	1,3	9.636	1,8	12.757	1,6
Marche	4.650	2,0	11.412	2,1	16.062	2,1
Lazio	26.327	11,2	64.286	11,8	90.613	11,6
Abruzzo	6.949	3,0	16.136	3,0	23.085	3,0
Molise	1.424	0,6	2.629	0,5	4.053	0,5
Campania	36.896	15,7	75.895	13,9	112.791	14,4
Puglia	20.225	8,6	46.515	8,5	66.740	8,5
Basilicata	2.928	1,2	5.889	1,1	8.817	1,1
Calabria	14.208	6,0	23.699	4,3	37.907	4,9
Sicilia	44.309	18,8	78.959	14,5	123.268	15,8
Sardegna	9.048	3,8	18.278	3,3	27.326	3,5
Italia	235.506	100,0	545.713	100,0	781.219	100,0
Di cui con pensione della						
specie aumentata ex art. 38	64.989		194.151		259.140	
L.448/2001						
con altra pensione						
aumentata ex art. 38 L.448/2001 English INPS	711		369		1.080	

In termini standardizzati²¹ (Figura 6.2.1) emerge una maggiore presenza di pensionati sociali nelle regioni meridionali (21‰ abitanti con più di 65 anni, a fronte del valore medio nazionale pari a 12‰); nelle regioni del Nord si registra invece un valore del rapporto (7‰) inferiore anche a quello rilevato nelle regioni centrali (12‰).

²¹ Nel caso di pensioni e assegni sociali, il tasso di pensionamento è calcolato come rapporto tra il numero dei titolari delle prestazioni e la popolazione tipo (standard) con età pari o superiore a 65 anni. Di nuovo (cfr. sez. 3.2), come popolazione tipo è stata utilizzata la popolazione italiana residente rilevata al Censimento 2001.




Figura 6.2.1 – Beneficiari di pensioni o assegni sociali: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2007 (per 1.000 abitanti)

Nel periodo 2006-2007, il numero dei beneficiari delle pensioni o assegni sociali è aumentato con un lieve rialzo del tasso di variazione tra primo e secondo anno (si passa dal +0,7% del 2006 al +0,8% del 2007; Figura 6.2.2). Sebbene la tendenza sia simile nelle diverse regioni, la crescita è più forte nel Mezzogiorno, mentre nel Nord il numero dei pensionati è rimasto pressoché stabile (+0,1% nel primo anno e -0,1% nel secondo). Una situazione intermedia si evidenzia nel Centro (ove il Lazio è peraltro l'unica regione con una variazione positiva).

Figura 6.2.2 – Beneficiari di pensioni o assegni sociali per ripartizione geografica. Anni 2005-2007 (Variazioni percentuali)

Quanto ai redditi pensionistici dei titolari di pensioni sociali²² (Tavola 6.2.2) si osserva un importo medio annuo di 8.330 euro. Chi non cumula la pensione sociale con altre prestazioni pensionistiche (il 58,1% del totale) si ferma a 5.007 euro; gli altri percepiscono in media redditi pensionistici per 12.948 euro annui, di cui 4.115 euro derivanti dalla pensione sociale.

²² Si ricorda che la Legge Finanziaria per il 2002, all'art. 38, ha stabilito un aumento della maggiorazione sociale, fino all'importo di 516,46 euro al mese, dell'ammontare dei trattamenti pensionistici (pensioni, assegni sociali, pensioni IVS integrate al minimo) inferiori a tale somma per gli ultrasettantenni (cfr. sopra, sezione 1.3). Per effetto del riconoscimento dell'inflazione sul valore dei trattamenti base, come già detto il minimo per gli ultrasettantenni è, nel 2009, pari a 594,64 euro.

		Maschi]	Femmine		Maso	chi e femmi	ne
	In	In		In	In		In	In	
Regioni	assenza	presenza	Totale	assenza	presenza	Totale	assenza	presenza	Totale
	di altre	di altre	Totale	di altre	di altre	Totale	di altre	di altre	Totale
	pensioni	pensioni		pensioni	pensioni		pensioni	pensioni	
Piemonte	6.045	14.395	9.802	4.847	13.568	7.785	5.126	13.839	8.325
Valle d'Aosta	6.005	14.586	11.564	4.515	13.933	8.626	4.775	14.151	9.370
Lombardia	6.030	14.672	10.491	4.833	13.619	8.151	5.093	13.965	8.767
Trentino Alto-Adige	6.221	13.931	10.506	4.768	13.460	8.367	5.126	13.633	9.011
Veneto	6.134	13.948	11.008	4.569	13.211	7.604	4.838	13.498	8.501
Friuli V.G.	5.962	14.357	10.920	4.551	13.632	8.453	4.831	13.865	9.085
Liguria	6.112	13.952	9.601	4.895	13.192	7.845	5.151	13.405	8.261
Emilia Romagna	6.083	14.961	11.663	4.790	13.953	8.989	5.040	14.279	9.680
Toscana	6.021	14.209	10.830	4.548	13.343	7.826	4.773	13.604	8.471
Umbria	5.938	14.608	12.569	4.461	13.775	9.334	4.664	14.043	10.126
Marche	5.981	13.781	11.585	4.464	13.492	8.722	4.735	13.602	9.551
Lazio	5.956	13.018	9.077	4.988	12.937	7.321	5.225	12.968	7.831
Abruzzo	5.969	12.944	10.293	4.594	13.087	7.960	4.887	13.030	8.662
Molise	5.723	12.051	9.446	4.740	13.095	7.883	4.998	12.616	8.432
Campania	5.790	12.247	9.155	4.975	12.772	7.665	5.189	12.549	8.153
Puglia	5.703	12.135	9.914	4.604	13.004	7.391	4.806	12.603	8.155
Basilicata	5.567	12.344	9.865	4.433	12.887	7.697	4.692	12.643	8.417
Calabria	5.540	12.075	9.368	4.754	13.188	7.991	4.980	12.656	8.507
Sicilia	5.888	10.924	9.307	4.712	12.376	6.622	4.940	11.498	7.587
Sardegna	5.833	12.284	10.499	4.457	13.183	7.865	4.709	12.753	8.738
Italia	5.896	12.665	9.850	4.762	13.153	7.675	5.007	12.948	8.330

7. Le pensioni integrate al minimo

L'integrazione al minimo riguarda le tre tipologie di pensioni del comparto IVS. Si ricorda che gli importi qui considerati comprendono tanto il trattamento di base quanto la relativa integrazione.

7.1 I trattamenti

Nel 2007, il numero dei trattamenti pensionistici integrati al minimo era pari a 4,3 milioni (pari al 23,0% del totale delle pensioni IVS), per un importo complessivo annuo (comprensivo della prestazione di base e dell'integrazione) di 23.913 milioni di euro, pari all'1,5% del PIL. Rispetto al 2006, la spesa è in lieve calo (-0,8%), a sintesi d'un numero di trattamenti integrati al minimo che diminuisce del 2,5% e d'un importo medio che cresce dell'1,8 % (Tavola 7.1.1).

I beneficiari delle pensioni IVS integrate al minimo sono per lo più donne; ad esse è, infatti, destinato il 80,1% del totale dei trattamenti (80,0% nel 2006), percentuale che sale all'85,0% nel caso delle sole pensioni ai superstiti.

Tavola 7.1.1 – Trattamenti integrati al minimo per tipologia della pensione integrata e sesso del titolare (a). Anni 2006-2007 (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)

		2006			2007	
Tipologia di pensione	'	Importo	Importo		Importo	Importo
	Numero	complessivo	medio	Numero	complessivo	medio
			MASO	CHI		
Pensioni di vecchiaia	435.878	2.462.627	5.650	422.882	2.430.715	5.748
Pensioni di invalidità	278.771	1.595.347	5.723	250.382	1.456.962	5.819
Pensioni ai superstiti	180.117	831.836	4.618	179.698	846.166	4.709
Totale	894.766	4.889.809	5.465	852.962	4.733.844	5.550
			FEMM	IINE		
Pensioni di vecchiaia	1.757.253	9.547.030	5.433	1.758.634	9.730.007	5.533
Pensioni di invalidità	721.399	3.952.355	5.479	661.175	3.686.220	5.575
Pensioni ai superstiti	1.030.710	5.720.409	5.550	1.020.506	5.762.467	5.647
Totale	3.509.362	19.219.794	5.477	3.440.315	19.178.694	5.575
]	MASCHI E I	FEMMINE		
Pensioni di vecchiaia	2.193.131	12.009.657	5.476	2.181.516	12.160.722	5.574
Pensioni di invalidità	1.000.170	5.547.702	5.547	911.557	5.143.183	5.642
Pensioni ai superstiti	1.210.827	6.552.245	5.411	1.200.204	6.608.633	5.506
Totale	4.404.128	24.109.603	5.474	4.293.277	23.912.537	5.570

(a) Gli importi delle pensioni integrate al minimo comprendono trattamento base e integrazione

Fonte: INPS

Il 44,6% delle pensioni integrate al minimo si concentra nelle regioni dell'Italia settentrionale, il 35,3% nelle regioni meridionali e il restante 20,1% in quelle centrali

(Figura 7.1.1). Nel Mezzogiorno i trattamenti integrati al minimo sono il 36,4% delle pensioni IVS; tale quota passa al 29,1% nelle regioni del Centro e scende al 23,7% in quelle settentrionali (Figura 7.1.2).




Figura 7.1.1 – Trattamenti integrati al minimo per area geografica e sesso del titolare. Anno 2007

(a) Sono esclusi i trattamenti per i quali non si dispone dell'informazione sulla residenza del titolare. Fonte: INPS




Figura 7.1.2 - Pensioni IVS per area geografica e presenza o meno dell'integrazione al minimo. Anno 2007

(a) Sono esclusi i trattamenti per i quali non si dispone dell'informazione sulla residenza del titolare. Fonte: INPS

7.2 I beneficiari

Al 31 dicembre 2007, i beneficiari di pensioni con integrazione al trattamento minimo sono pari a 4.274.105; il 48,4% di essi è titolare solo di trattamenti integrati al minimo, mentre il 51,6% cumula queste pensioni con altre prestazioni. (Figura 7.2.1). Tra coloro che percepiscono una sola pensione integrata al minimo, il 63,7% è titolare di pensioni di vecchiaia, il 22,0% riceve pensioni di invalidità e il 14,3% percepisce pensioni ai superstiti. Naturalmente, tale composizione percentuale non è omogenea tra maschi e femmine. Per i primi, la quota delle pensioni di invalidità è superiore a quella osservata per le femmine (25,4% contro l'11,3%) per le quali è nettamente superiore la quota di pensioni ai superstiti (26,0% contro il 7,4%).




Figura 7.2.1 – Beneficiari di pensioni integrate al minimo per tipologia della pensione integrata. Anno 2007 (in percentuale)

Fonte: INPS

Nel 2007 la regione con il numero più elevato di beneficiari è la Lombardia con 572.367 pensioni e 570.319 pensionati, pari al 13,8% del totale, seguita dalla Campania con 369.110 prestazioni e 367.224 beneficiari (8,9% del totale nazionale). Quote altrettanto significative si rilevano in Sicilia (8,2%), Veneto (8,1%), Emilia Romagna (7,6%), Lazio (7,6%) e Toscana (6,7%) (Tavola 7.2.1).

Tavola 7.2.1 – Beneficiari di trattamenti pensionistici integrati al minimo per regione (a) e sesso del titolare. Anno 2007

Regione -	Maschi		Femmine		Maschi e femmi	ine
Regione	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	46.444	5,8	275.864	8,3	322.308	7,8
Valle d'Aosta	1.172	0,1	7.534	0,2	8.706	0,2
Lombardia	66.660	8,3	503.659	15,1	570.319	13,8
Trentino Alto-Adige	10.638	1,3	61.165	1,8	71.803	1,7
Bolzano-Bozen	5.233	0,7	28.001	0,8	33.234	0,8
Trento	5.405	0,7	33.164	1	38.569	0,9
Veneto	52.783	6,6	282.105	8,4	334.888	8,1
Friuli V.G.	13.260	1,6	81.828	2,4	95.088	2,3
Liguria	20.891	2,6	110.529	3,3	131.420	3,2
Emilia Romagna	50.255	6,2	266.480	8	316.735	7,6
Toscana	44.439	5,5	234.617	7	279.056	6,7
Umbria	15.864	2	66.808	2	82.672	2
Marche	31.291	3,9	122.600	3,7	153.891	3,7
Lazio	64.716	8	251.395	7,5	316.111	7,6
Abruzzo	32.657	4,1	99.111	3	131.768	3,2
Molise	10.729	1,3	29.475	0,9	40.204	1
Campania	99.839	12,4	267.385	8	367.224	8,9
Puglia	61.757	7,7	183.579	5,5	245.336	5,9
Basilicata	15.861	2	43.776	1,3	59.637	1,4
Calabria	43.148	5,4	114.296	3,4	157.444	3,8
Sicilia	91.389	11,4	248.366	7,4	339.755	8,2
Sardegna	31.077	3,9	89.545	2,7	120.622	2,9
Italia	804.870	100	3.340.117	100	4.144.987	100
Estero e non ripartibili	45.715		83.403		129.118	
Totale	850.585		3.423.520		4.274.105	
Di cui con pensione della						
specie aumentata ex art. 38 L.448/2001	212.179		587.158		799.337	
con altra pensione aumentata ex art. 38 L.448/2001 (a) Le percentuali sono calcolat	1.072		4.814		5.886	

(a) Le percentuali sono calcolate sul totale Italia, escludendo i residenti all'estero e i beneficiari per i quali non dispone dell'informazione sulla residenza.

Fonte: INPS

In termini standardizzati²³ (Figura 7.2.2) sono in genere le regioni del Mezzogiorno ad avere i valori più elevati, con la Lombardia che invece ad esempio passa in penultima posizione. Il gradiente geografico per questi trattamenti, pur sempre caratterizzato dall'asse Sud-Nord e quindi coerente con la maggior carenza di *chances* lavorative (e quindi di contributi previdenziali) del Mezzogiorno, vede però anche alcune regioni del Nord-Est (in particolare il Trentino-Alto Adige e il Veneto) su valori relativamente elevati ed è in ogni caso meno marcato

²³ Sulla procedura di standardizzazione cfr. sezione 3.2.

di quello prima visto per le pensioni e gli assegni sociali (che intervengono ove vi sia carenza assoluta di contributi previdenziali).




Figura 7.2.2 – Beneficiari di trattamenti pensionistici integrati al minimo: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2007 (per 1.000 abitanti)

(a) Sono esclusi i beneficiari per i quali non si dispone dell'informazione sulla residenza. Fonte: INPS

Il numero dei titolari di trattamenti pensionistici integrati al minimo, in linea con la tendenza già registrata nel 2006, è diminuito nel 2007 del 2,4%, senza differenze di rilievo nelle diverse aree del Paese (Figura 7.2.3). L'entità della diminuzione osservata nell'ultimo anno è in genere superiore a quella registrata nel 2006.

Nord -2,4 -1,9 -2,5 -2,3 -2,3 -2,2 -2,4 -2,1 -2,1 -3,0 -2,0 -1,0 0,0

Figura 7.2.3 – Beneficiari di trattamenti pensionistici integrati al minimo per ripartizione geografica (a). Anni 2005-2007 (Variazioni percentuali)

(a) Sono esclusi i beneficiari per i quali non si dispone dell'informazione sulla residenza.

Fonte: INPS

Quanto agli importi dei redditi pensionistici dei titolari di pensioni integrate al minimo (Tavola 7.2.2) si osserva che l'importo medio annuo dei redditi pensionistici è pari a 9.816 euro. Per quanti non cumulano i trattamenti integrati al minimo con altre prestazioni pensionistiche l'importo annuo è pari a 5.898 euro (453,69 euro mensili per tredici mensilità); se si considerano i redditi pensionistici di coloro che percepiscono una sola pensione integrata al minimo l'importo medio mensile è di 446,59 euro, di poco superiore al trattamento minimo per il 2007, pari a 436,14 euro, per via dell'operare delle maggiorazioni sociali (anch'esse sottoposte alla prova dei mezzi, pur con modalità diverse rispetto all'integrazione al minimo stessa)²⁴. L'importo medio dei redditi pensionistici di coloro che percepiscono anche altre pensioni è pari a 13.311 euro annui (1023,92 euro mensili), di cui 5.389 euro (414,52 euro mensili) derivano dai trattamenti integrati al minimo.

²⁴ Si ricorda che anche per le integrazioni al minimo vale l'aumento ex art. 38 della L. 448/2001, già richiamato nel precedente capitolo 5 e nella sezione 1.3. Il numero dei beneficiari è riportato nelle ultime righe della Tav. 7.2.1

Tavola 7.2.2 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di trattamenti pensionistici integrati al minimo, per sesso e regione (a). Anno 2007 (euro)

		Maschi		1	Femmine		Mas	Maschi e femmine			
	In	In		In	In		In	In			
Regioni	assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni	Totale	assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni	Totale	assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni	Totale		
Piemonte	5.953	13.906	9.794	5.817	13.389	9.875	5.839	13.457	9.864		
Valle d'Aosta	5.710	13.650	9.958	5.739	14.006	10.433	5.735	13.961	10.369		
Lombardia	5.800	14.428	10.248	5.810	13.690	9.877	5.809	13.776	9.920		
Trentino Alto-Adige	5.899	13.731	9.830	5.815	12.960	9.586	5.828	13.070	9.622		
Veneto	5.911	13.617	9.729	5.895	12.903	9.526	5.898	13.011	9.558		
Friuli V.G.	5.820	14.239	10.316	5.769	13.493	10.143	5.776	13.592	10.167		
Liguria	5.989	14.319	9.911	5.849	14.247	10.307	5.874	14.257	10.244		
Emilia Romagna	5.861	14.392	10.756	5.792	13.565	10.413	5.803	13.692	10.467		
Toscana	5.941	14.275	10.624	5.856	13.489	10.024	5.869	13.617	10.119		
Umbria	5.934	14.116	11.232	5.786	13.602	10.590	5.812	13.705	10.713		
Marche	5.931	13.345	10.160	5.830	12.830	9.907	5.851	12.933	9.959		
Lazio	5.986	13.801	9.717	5.975	13.509	9.841	5.978	13.566	9.815		
Abruzzo	5.884	13.002	9.467	5.886	12.630	9.598	5.885	12.716	9.565		
Molise	5.829	11.703	8.529	5.839	11.718	8.966	5.836	11.715	8.849		
Campania	5.904	12.633	9.090	6.007	12.704	9.463	5.977	12.686	9.362		
Puglia	5.763	13.176	9.443	5.951	13.253	9.826	5.901	13.234	9.730		
Basilicata	5.867	12.529	9.042	5.896	12.137	9.271	5.887	12.232	9.210		
Calabria	5.843	13.230	9.716	5.984	13.317	10.246	5.942	13.294	10.101		
Sicilia	5.932	12.611	9.170	6.108	12.818	9.287	6.062	12.761	9.256		
Sardegna	6.013	13.119	9.447	6.047	13.255	9.796	6.038	13.222	9.706		
Italia	5.899	13.476	9.734	5.898	13.273	9.836	5.898	13.311	9.816		

(a) Sono esclusi i beneficiari per i quali non si dispone dell'informazione sulla residenza. *Fonte: INPS*

8. Le pensioni di guerra

Le pensioni di guerra sono descritte nei Prospetti 1.8 e 1.9 del capitolo 1.

8.1 I trattamenti

Le pensioni di guerra erogate al 31 dicembre 2007 erano 363.302, di cui il 35,5% ad uomini e il 64,5% a donne (Tavola 8.1.1). La spesa complessiva era di 1.520 milioni di euro, pari allo 0,1% del PIL. La quota destinata agli uomini, sebbene questi siano numericamente inferiori alle donne, è pari al 55,8% del totale, perché per i primi si tratta più spesso di trattamenti diretti e non, come nel caso delle donne, di trattamenti indiretti e di reversibilità. Rispetto al 2006, il numero dei trattamenti è diminuito del 5,3% con un lieve calo della spesa del'1,4%, dovuto all'incremento dell'importo medio dei trattamenti che passa da 4.018 euro del 2005 a 4.183 euro del 2007 (+4,1%).

Tavola 8.1.1 – Pensioni di guerra per categoria della pensione e sesso del titolare. Anni 2006-2007 (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)

		2006			2007				
Categoria di pensione		Importo	Importo		Importo	Importo			
categoria di pensione		complessivo	medio		complessivo	medio			
	Numero	annuo	annuo	Numero	annuo	annuo			
			MASO	СНІ					
Pensioni di guerra dirette	123.199	826.871	6.712	114.460	812.032	7.094			
Pensioni di guerra indirette	15.433	36.848	2.388	14.385	35.654	2.479			
Totale	138.632	863.719	6.230	128.845	847.686	6.579			
			FEMM	IINE					
Pensioni di guerra dirette	13.193	73.301	5.556	13.629	77.465	5.684			
Pensioni di guerra indirette	231.885	604.721	2.608	220.828	594.490	2.692			
Totale	245.078	678.022	2.767	234.457	671.955	2.866			
	MASCHI E FEMMINE								
Pensioni di guerra dirette	136.392	900.172	6.600	128.089	889.497	6.944			
Pensioni di guerra indirette	247.318	641.568	2.594	235.213	630.144	2.679			
Totale	383.710	1.541.740	4.018	363.302	1.519.641	4.183			

Fonte: INPS

Il 39,1% dei trattamenti è erogato nelle regioni settentrionali (si tratta del 37,2% della spesa), il 32,7% nelle regioni meridionali (35,5% in termini di spesa) e il restante 28,2% in quelle del Centro (27,3% dell'importo complessivo; Figura 8.1.1). Nelle regioni del Centro le pensioni di

guerra costituiscono il 2,1% delle prestazioni pensionistiche ivi erogate. Tale quota passa all'1,6% nelle regioni meridionali e insulari e scende all'1,3% nelle regioni del Nord.




Figura 8.1 – Pensioni di guerra per area geografica e sesso del titolare. Anno 2007

(a) Sono escluse le pensioni erogate a residenti all'estero e a beneficiari per i quali non si dispone dell'informazione sulla residenza. Fonte: ISTAT-INPS

8.2 I beneficiari

Al 31 dicembre 2007, il numero dei beneficiari di pensioni di guerra era pari a 350.950; l'11,8% di essi è titolare solo di questi trattamenti, mentre l'88,2% cumula queste pensioni con altre prestazioni.

Il Lazio è la regione con il numero più elevato di beneficiari con 48.579 prestazioni e 46.085 pensionati (13,3% del totale nazionale). Seguono la Lombardia (9,5%), la Campania (8,5%) e l'Emilia Romagna (8,4%). Quote altrettanto significative si rilevano per il Veneto, la Sicilia e la Toscana (Tavola 8.2.1).

Tavola 8.2.1 – Beneficiari di pensioni di guerra per regione (a) e sesso del titolare. Anno 2007

Regione	Maschi		Femmine		Maschi e femm	ine
Regione	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	5.875	4,8	11.755	5,3	17.630	5,1
Valle d'Aosta	146	0,1	300	0,1	446	0,1
Lombardia	10.659	8,6	22.170	10,0	32.829	9,5
Trentino Alto-Adige	1.630	1,3	3.089	1,4	4.719	1,4
Bolzano-Bozen	710	0,6	1.244	0,6	1.954	0,6
Trento	920	0,7	1.845	0,8	2.765	0,8
Veneto	8.871	7,2	18.322	8,3	27.193	7,9
Friuli V.G.	3.266	2,6	7.085	3,2	10.351	3,0
Liguria	4.159	3,4	8.473	3,8	12.632	3,7
Emilia Romagna	9.704	7,9	19.218	8,7	28.922	8,4
Toscana	8.856	7,2	16.757	7,5	25.613	7,4
Umbria	3.641	2,9	6.750	3,0	10.391	3,0
Marche	5.095	4,1	9.473	4,3	14.568	4,2
Lazio	16.770	13,6	29.315	13,2	46.085	13,3
Abruzzo	4.553	3,7	8.061	3,6	12.614	3,7
Molise	1.275	1,0	2.310	1,0	3.585	1,0
Campania	11.450	9,3	17.824	8,0	29.274	8,5
Puglia	7.079	5,7	10.438	4,7	17.517	5,1
Basilicata	1.416	1,1	2.147	1,0	3.563	1,0
Calabria	4.935	4,0	8.306	3,7	13.241	3,8
Sicilia	10.777	8,7	15.638	7,0	26.415	7,6
Sardegna	3.359	2,7	4.597	2,1	7.956	2,3
Italia	123.516	100,0	222.028	100,0	345.544	100,0
Estero e non ripartibili	2.433		2.973		5.406	
Totale	125.949		225.001		350.950	
Di cui con altra pensione						
aumentata ex art. 38 L.448/2001	6.502		35.103		41.605	

(a) Le percentuali sono calcolate sul totale Italia, escludendo i residenti all'estero e i beneficiari per i quali non si dispone dell'informazione sulla residenza.

Fonte: INPS

In termini standardizzati²⁵ la regione con il numero più elevato di pensioni di guerra ogni mille residenti è il Molise (9‰ a fronte di un valore medio nazionale pari al 5‰) seguita da Umbria, Lazio ed Abruzzo (8‰) e Marche (7‰). All'estremo opposto sono Valle d'Aosta, Lombardia e Piemonte (3‰). Complessivamente, anche se vi sono differenziazioni non irrilevanti, non emerge un gradiente direttamente connesso con la situazione socio-economica delle diverse Regioni.

²⁵ Sulla procedura di standardizzazione cfr. sezione 3.2.




Figura 8.2.1 – Beneficiari di pensioni di guerra: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2007 (per 1.000 abitanti)

Nel 2007, il numero dei titolari di pensioni di guerra diminuisce del 5,4%, pressoché ovunque, anche se in maniera meno marcata nelle regioni del Centro (Figura 8.2.2).




Figura 8.2.2 – Beneficiari di pensioni di guerra per ripartizione geografica (a). Anni 2005-2007 (Variazioni percentuali)

Quanto ai redditi pensionistici dei titolari di pensioni di guerra (Tavola 8.2.2) si osserva un importo medio annuo di 18.113 euro. Chi riceve solo le pensioni di guerra (solo l'11,8% del totale) percepisce 8.576 euro. Chi vi cumula altre pensioni percepisce in totale 19.329 euro annui, di cui 3.809 euro derivanti da pensioni di guerra.

Tavola 8.2.2 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di pensioni di guerra, per sesso e regione (a). Anno 2007 (euro)

		Maschi			Femmine		Mas	schi e femmi	ne
	In	In		In	In		In	In	
Regioni	assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni	Totale	assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni	Totale	assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni	Totale
Piemonte	11.156	23.909	22.031	4.511	17.922	17.071	8.079	19.795	18.724
Valle d'Aosta	9.018	24.145	21.865	2.780	18.689	18.212	7.207	20.319	19.408
Lombardia	9.013	25.379	22.101	3.977	18.111	16.992	6.741	20.252	18.651
Trentino Alto-Adige	10.227	23.053	20.495	3.092	16.658	15.740	7.435	18.652	17.383
Veneto	10.973	22.876	20.724	4.938	16.415	15.700	8.463	18.335	17.339
Friuli V.G.	13.329	24.449	23.067	5.003	17.550	16.876	9.298	19.613	18.829
Liguria	10.827	26.267	24.091	3.666	18.248	17.086	6.994	20.768	19.393
Emilia Romagna	11.918	23.249	21.943	5.361	17.982	17.388	8.986	19.663	18.916
Toscana	11.630	24.017	22.403	5.038	17.585	16.878	8.664	19.692	18.789
Umbria	11.380	21.704	20.241	4.653	17.491	16.930	8.933	18.865	18.090
Marche	12.105	21.505	20.433	4.844	16.574	16.025	8.964	18.217	17.567
Lazio	11.467	26.396	23.684	5.228	18.990	17.946	8.835	21.480	20.034
Abruzzo	11.657	20.466	19.090	4.496	15.921	14.875	8.010	17.485	16.396
Molise	8.994	17.718	16.226	4.061	14.266	13.369	6.615	15.419	14.385
Campania	10.763	21.768	18.852	5.115	16.655	15.715	8.935	18.391	16.942
Puglia	10.768	22.229	18.941	4.673	16.562	15.546	8.908	18.522	16.918
Basilicata	10.969	19.884	17.725	5.370	15.080	14.351	9.180	16.765	15.692
Calabria	11.837	20.792	18.476	4.981	16.698	15.588	9.222	18.038	16.664
Sicilia	11.541	22.203	19.532	5.771	16.277	15.358	9.601	18.419	17.061
Sardegna	10.833	22.918	20.126	4.786	16.771	15.937	9.068	19.086	17.706
Italia	11.070	23.381	21.044	4.840	17.365	16.482	8.576	19.329	18.113

9. Le pensioni ai superstiti

Le pensioni ai superstiti sono descritti nel Prospetto 1.10 del capitolo 1.

9.1 I trattamenti

Nel 2007, tra le pensioni contributive, il numero di quelle indirette (pensioni ai superstiti, parte S del comparto IVS²⁶) è pari a 4,9 milioni e la spesa ad esse associate è di 35.321 milioni di euro (Tavola 9.1.1), pari al 2,3% del PIL. Rispetto al 2006, la spesa per pensioni ai superstiti è cresciuta del 2,8%, a sintesi dell'aumento del loro importo medio (+2,6%) e di un lieve aumento del loro numero (+0,2%).

Quasi un terzo (32,3%) delle prestazioni usufruiscono dell'integrazione al minimo (queste sono state già trattate nel capitolo 7) per un importo medio di 5.506 euro (contro i 7.728 euro delle non integrate) ed una spesa complessiva di 6,6 miliardi (cui si aggiungono 28,7 miliardi per le non integrate).

La maggior parte delle pensioni ai superstiti viene erogata alle donne (87,5%) alle quali è destinata il 91,9% della spesa, perché l'importo medio delle prestazioni indirette di cui beneficiano le donne è nettamente superiore a quello riferito alle medesime prestazioni ricevute dagli uomini (che derivano da prestazioni dirette in capo alle donne, generalmente più basse).

Tavola 9.1.1 – Pensioni ai superstiti e sesso del titolare. Anni 2005-2007 (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)

		2006		2007			
Sesso		Importo	Importo		Importo	Importo	
	Numero	complessivo	medio	Numero	complessivo	medio	
Maschi	607.432	2.763.730	4.550	612.766	2.862.100	4.671	
Femmine	4.298.000	31.598.621	7.352	4.302.666	32.458.749	7.544	
Maschi e femmine	4.905.432	34.362.350	7.005	4.915.432	35.320.850	7.186	

Fonte: INPS

Il 48,7% delle pensioni ai superstiti si concentra nelle regioni dell'Italia settentrionale, il 31,0% nelle regioni meridionali e il restante 20,3% in quelle centrali (Figura 9.1.1). Al Nord le pensioni ai superstiti costituiscono il 20,7% delle prestazioni pensionistiche erogate nella ripartizione, a cui corrisponde il 14,6% della spesa pensionistica complessiva. Nelle regioni del Centro la quota relativa passa al 20,2% per ciò che riguarda il numero di prestazioni e al 14,9%

²⁶ Dalla trattazione di questo capitolo sono dunque escluse le rendite indirette per infortunio sul lavoro e malattia professionale, trattate nel capitolo 5, e le pensioni indirette di guerra, trattate nel capitolo 8.

in termini di importo erogato. Nel Mezzogiorno, infine, le pensioni ai superstiti rappresentano il 20,2% delle prestazioni pensionistiche complessivamente erogate e il 15,9% della spesa complessiva.




Figura 9.1.1 – Pensioni ai superstiti per area geografica e sesso del titolare (a). Anno 2007

(a) Sono escluse le pensioni erogate a residenti all'estero e a beneficiari per i quali non si dispone dell'informazione sulla residenza.

9.2 I beneficiari

Al 31 dicembre 2007, il numero dei beneficiari di pensioni ai superstiti era pari a 4.582.708; il 33,3% di essi è titolare solo di trattamenti di invalidità, mentre il 66,7% cumula queste pensioni con altre prestazioni.

La regione con il numero più elevato di beneficiari è la Lombardia con 767.894 pensioni e 716.359 pensionati, pari al 16,3% del totale, seguita dal Lazio (8,5%), dal Piemonte (8,4%), dall'Emilia Romagna (8,2%), dalla Campania (8,1%) e dal Veneto (8,0% del totale nazionale) (Tavola 9.2.1).

Tavola 9.2.1 – Beneficiari di pensioni ai superstiti per regione e sesso del titolare (a). Anno 2007

Regione -	Maschi		Femmine		Maschi e femm	ine
Regione	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	49.900	8,6	318.988	8,3	368.888	8,4
Valle d'Aosta	1.296	0,2	9.064	0,2	10.360	0,2
Lombardia	90.997	15,7	625.362	16,4	716.359	16,3
Trentino Alto-Adige	8.915	1,5	59.365	1,6	68.280	1,6
Bolzano-Bozen	4.215	0,7	26.178	0,7	30.393	0,7
Trento	4.700	0,8	33.187	0,9	37.887	0,9
Veneto	40.798	7,0	312.051	8,2	352.849	8,0
Friuli V.G.	12.754	2,2	96.981	2,5	109.735	2,5
Liguria	17.663	3,1	136.358	3,6	154.021	3,5
Emilia Romagna	54.318	9,4	304.863	8,0	359.181	8,2
Toscana	38.676	6,7	266.736	7,0	305.412	6,9
Umbria	10.404	1,8	65.134	1,7	75.538	1,7
Marche	17.469	3,0	108.748	2,8	126.217	2,9
Lazio	46.211	8,0	329.423	8,6	375.634	8,5
Abruzzo	14.222	2,5	88.674	2,3	102.896	2,3
Molise	4.456	0,8	22.227	0,6	26.683	0,6
Campania	51.213	8,8	303.175	7,9	354.388	8,1
Puglia	36.358	6,3	221.277	5,8	257.635	5,9
Basilicata	7.569	1,3	37.321	1,0	44.890	1,0
Calabria	22.542	3,9	118.196	3,1	140.738	3,2
Sicilia	38.595	6,7	300.444	7,9	339.039	7,7
Sardegna	14.534	2,5	97.470	2,6	112.004	2,5
Italia	578.890	100,0	3.821.857	100,0	4.400.747	100,0
Estero e Non ripartibili	7.914		174.047		181.961	
Totale	586.804		3.995.904		4.582.708	
Di cui con pensione della						
specie aumentata ex art. 38	5720		399.396		405.116	
L.448/2001						
con altra pensione	0.000		00.000		40.000	
aumentata ex art. 38 L.448/2001	3.220		39.680		42.900	
L.440/2001						

Fonte: INPS

In termini standardizzati²⁷ (Figura 9.2.1) non si rilevano differenze sostanziali: presumibilmente, nelle regioni più ricche il ricorso ai trattamenti in questione è depresso dalla possibilità di accedere ai trattamenti diretti (per definizione più generosi), mentre nelle regioni più povere è la carenza di trattamenti diretti del dante causa il fattore che riduce l'accesso.

²⁷ Sulla procedura di standardizzazione cfr. sezione 3.2.




Figura 9.2.1 – Beneficiari di pensioni ai superstiti: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2007 (per 1.000 abitanti)

Il numero dei titolari di trattamenti ha registrato nel 2007 un lieve aumento (+0,2%), la crescita è più forte nel Mezzogiorno (+0,5%) mentre nel Nord il numero rimane sostanzialmente invariato.




Figura 9.2.2 – Beneficiari di pensioni ai superstiti per regione (a). Anni 2005-2007(Variazioni percentuali)

Quanto ai redditi pensionistici dei titolari di pensioni ai superstiti (Tavola 9.2.2) si osserva un importo medio annuo pari a 14.484 euro. Chi non cumula la pensione di reversibilità con altre prestazioni pensionistiche (il 33,3% dei soggetti) percepisce 9.455 euro; chi vi cumula altre pensioni arriva a 16.764 euro annui, di cui 7.192 euro derivanti da pensione di reversibilità.

Tavola 9.2.2 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di pensioni ai superstiti, per sesso e regione (a). Anno 2007 (euro)

regione (a). Estillo 2007 (caro)									
	Maschi			Femmine			Maschi e femmine		
Regioni	In	In	Totale	In	In	Totale	In	In	Totale
	assenza	presenza		assenza	presenza		assenza	presenza	
	di altre	di altre		di altre	di altre		di altre	di altre	
	pensioni	pensioni		pensioni	pensioni		pensioni	pensioni	
Piemonte	4.963	20.137	17.698	9.945	16.656	14.900	9.508	17.181	15.279
Valle d'Aosta	4.555	21.101	17.641	9.377	16.984	14.840	8.914	17.544	15.190
Lombardia	4.858	21.012	17.961	9.895	17.013	14.950	9.458	17.583	15.333
Trentino Alto-Adige	4.320	18.731	15.635	9.661	15.393	13.826	9.098	15.859	14.062
Veneto	4.628	18.310	15.602	9.509	15.311	13.311	9.168	15.725	13.576
Friuli V.G.	5.016	20.387	17.720	10.328	16.365	14.562	9.951	16.905	14.929
Liguria	5.618	21.436	18.880	11.287	17.614	15.478	10.956	18.153	15.868
Emilia Romagna	4.810	19.690	17.642	10.241	16.625	15.314	9.661	17.121	15.666
Toscana	5.038	19.720	17.375	10.333	16.543	14.646	9.960	17.017	14.992
Umbria	4.894	18.762	16.902	10.168	16.238	14.844	9.718	16.622	15.128
Marche	4.619	17.419	15.438	9.781	15.060	13.851	9.276	15.414	14.070
Lazio	5.674	21.650	17.766	11.621	18.257	15.556	11.161	18.772	15.828
Abruzzo	4.541	16.490	14.491	9.105	14.991	13.243	8.726	15.230	13.415
Molise	4.642	14.392	12.884	8.796	13.595	12.373	8.345	13.743	12.459
Campania	4.574	16.302	13.196	9.275	15.699	12.985	8.825	15.806	13.016
Puglia	4.543	16.491	13.989	9.343	15.749	13.248	8.954	15.879	13.352
Basilicata	4.391	14.566	12.771	8.533	13.810	12.266	8.081	13.954	12.351
Calabria	4.485	16.201	13.689	8.588	15.612	13.321	8.131	15.719	13.380
Sicilia	4.697	16.972	13.786	9.063	15.827	12.600	8.778	16.003	12.735
Sardegna	4.687	17.219	14.343	9.418	16.185	13.648	9.023	16.346	13.738
Italia	4.840	18.939	16.180	9.870	16.369	14.227	9.455	16.764	14.484